



*Ministero delle
Attività Produttive*

DGCAS – Ufficio D2



CONFCOMMERCIO



I CENTRI *di* ASSISTENZA TECNICA

IPI
Istituto per la
Promozione
Industriale





*Ministero delle
Attività Produttive*

DGCAS - Ufficio D2



CONFCOMMERCIO



I CENTRI *di* ASSISTENZA TECNICA

IPI
Istituto per la
Promozione
Industriale



Indice

Premessa	5
Introduzione	7
1. Le scelte delle Regioni in materia di CAT	11
1.1 Analisi comparata delle normative regionali	11
1.2 Le principali caratteristiche dei CAT nelle normative regionali	19
Soggetti preposti all'attuazione	
Rappresentatività delle Associazioni	
Requisiti	
Attività previste	
2. La diffusione sul territorio dei Centri di Assistenza Tecnica	40
2.1 Mappatura dei CAT a livello nazionale, regionale e provinciale	40
2.1.1 Tabella sinottica dei CAT istituiti sul territorio	42
2.1.2 Directory dei CAT esistenti	44
3. Esempi di modelli organizzativi	60
3.1 L'esperienza dell'Emilia Romagna	61
3.2 L'esperienza del Friuli Venezia Giulia	67
4. Il co-finanziamento pubblico dei CAT:	72
4.1 I riferimenti normativi per il finanziamento pubblico dei CAT	72
4.2 Il punto di vista di Confcommercio	73
4.3 Il punto di vista di Confesercenti	80
5. Note conclusive	86

Premessa

La Riforma del Commercio, disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, indica, tra le principali finalità che intende perseguire, *l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva*.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, il decreto n. 114 prevede - all'articolo 23 - uno strumento mirato: *i Centri di Assistenza Tecnica (CAT)*.

A questi organismi associativi – che possono essere costituiti, anche in forma consorziale, da associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale o da altri soggetti attivi nel settore commercio – il Decreto affida tre ordini di funzioni:

- *attività di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento in numerose materie, quali l'innovazione tecnologica e organizzativa, la gestione economica e finanziaria di impresa, l'accesso ai finanziamenti, compresi quelli comunitari, la sicurezza e la tutela dei consumatori, la tutela dell'ambiente e l'igiene e la sicurezza sul lavoro;*
- *attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;*
- *attività affidate dalle pubbliche amministrazioni al fine di facilitare i rapporti tra P.A. e imprese utenti.*

Si tratta di ambiti di attività che offrono grandi opportunità di intervento, la cui piena valorizzazione contribuirebbe a configurare i CAT quali veri e propri strumenti dello sviluppo economico locale, da affiancare e collegare ad altre realtà presenti sul territorio (agenzie di sviluppo, sportelli unici per le attività produttive, patti territoriali etc.).

Il Progetto “Mappatura, analisi e diffusione di modelli di Centri di Assistenza Tecnica”, promosso dalla Direzione Generale per il Commercio del MAP in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti e con il supporto tecnico dell'IPI, ha avuto come obiettivo quello di monitorare la costituzione e il funzionamento dei CAT, per mettere in luce sia eventuali ritardi e difficoltà sia casi di eccellenza, al fine di formulare proposte per il miglioramento dell'efficacia gestionale, organizzativa ed operativa dei CAT.



Le attività progettuali si sono articolate in tre fasi:

- Una fase di ricognizione delle legislazioni regionali e dei relativi provvedimenti attuativi emanati dalle Regioni e dalle Province Autonome in materia di CAT, oggetto del rapporto *“I Centri di Assistenza Tecnica – La legislazione regionale di recepimento dell’art. 23 del Decreto Legislativo 114/98”*.
- Una fase successiva di mappatura sul territorio nazionale dei CAT operanti, della loro organizzazione e delle funzioni da essi svolte. Per l’effettuazione di suddetta mappatura sono stati elaborati i dati forniti dalle Regioni.
- Una terza fase, costituita dall’approfondimento di alcuni aspetti specifici relativi alla costituzione e al funzionamento dei CAT, nonché agli aspetti organizzativi ed operativi.

Ulteriore scopo del progetto è stato quello di approfondire alcuni casi di particolare efficacia del ruolo dei CAT da evidenziare nel rapporto finale.

Le risultanze del lavoro, pertanto, potranno anche costituire una base di approfondimento per successivi elementi atti a favorire la piena realizzazione delle funzioni assegnate dalla disciplina.

Introduzione

La mancanza di puntuali principi di riferimento ha inizialmente reso difficoltoso l'approccio e la lettura di un istituto del tutto nuovo e che non risulta avere precedenti nella legislazione di settore. La sua nascita può però raccordarsi, così come il complesso dell'intera disciplina di riforma, all'esigenza affermata all'articolo 4, comma 4, lett. c) della legge n. 59/1997, di "ridefinire, riordinare, e razionalizzare" la normativa in tema di "sostegno" e di "sviluppo...delle imprese operanti...nel commercio", "per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari".

L'ampio mandato conferito dal Legislatore delegante si sarebbe dunque tradotto, in questo caso, nell'individuazione di una particolare formula organizzativa dell'attività dei soggetti tradizionalmente esponenti degli interessi degli operatori commerciali, tale da "scorporare" alcune tipiche attività fino a quel momento svolte dalle associazioni di settore nell'interesse della categoria rappresentata e dei singoli aderenti e di riferirle, per l'appunto, ad un soggetto ulteriore e nuovo.

Questo nuovo soggetto a sua volta, pur operando secondo le norme di diritto privato per il soddisfacimento di fini altrettanto privati, può anche essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche, con un richiamo concettuale all'istituto dell'avvalimento, allo scopo di "facilitare il rapporto" tra queste e le imprese utenti.

La lettura della normativa consente di ricondurre il nuovo modello organizzativo ad una "disciplina di principio", certamente non cogente nei riguardi delle associazioni e degli operatori del settore che potranno, quindi, liberamente decidere di non costituire i CAT o di non avvalersene.

Va tuttavia aggiunto che la specifica previsione di finanziamenti pubblici per l'attività dei Centri ha certamente incentivato il ricorso all'istituto (come ben si può ricavare dalla dettagliata mappa territoriale allegata al presente lavoro).

Nel contempo questa valenza di principio riconosciuta al nuovo modello ha reso ineludibile la sua applicazione nell'ambito della legislazione regionale attraverso l'attuazione, nei propri ordinamenti, dei criteri direttivi fissati al riguardo dal legislatore delegato.

Più in generale va notato che l'istituto acquista concretezza proprio per effetto della disciplina attuativa regionale, e tale circostanza sembra avvalorare la conclusione che i CAT, pur evidenziando i caratteri fondamentali imposti dalla fonte legislativa



statale, rivelano al tempo stesso delle peculiarità diverse, indotte dallo svolgersi differenziato della disciplina regionale di settore.

Pur tuttavia è corretto sottolineare nuovamente che l'inserimento del CAT nella legge di riforma non è casuale, e che, come già ricordato sopra, il decreto legislativo 114 del 1998 è norma di principio e non di semplice regolamentazione, il cui compito è stato, dunque, quello di individuare principi ed obiettivi per lo sviluppo e la ristrutturazione del comparto.

I CAT, al di là di alcune semplificazioni che li vedono quali semplici erogatori di servizi alle imprese, assistiti da risorse pubbliche, sulla base di quanto esposto in precedenza ed alla luce delle prime esperienze territoriali concrete, potrebbero rappresentare un modello innovativo di raccordo ed integrazione tra P.A. e PMI, come d'altro canto indicato dal medesimo decreto di riforma.

Devono tendere a dare concretezza al principio di sussidiarietà orizzontale e sostanza agli obiettivi di riforma che la nuova legislazione si è data.

La funzione dei CAT dovrebbe quindi essere quella di rappresentare uno strumento di collegamento - operativo e non sindacale - tra le diverse voci in campo (operatori, amministrazione e parti sociali) ai fini della progettazione del territorio e delle città, della esecuzione, amministrativa e di servizi, della innovazione e promozione delle imprese.

L'operare per fini privati e sulla base di norme privatistiche, come accennato in precedenza, non sottrae l'istituto a quelle che sono le sue peculiarità ed i suoi fini; il soddisfacimento di bisogni anche individuali deve costantemente essere letto all'interno di un percorso diretto all'innovazione ed allo sviluppo complessivo del settore.

È l'identità del fine che consente lo svolgersi comune di attività tipicamente privatistiche (servizi innovativi) ed altre fortemente connesse con finalità di natura pubblicistica (deleghe funzionali); è tale interconnessione che consente una valutazione del nuovo modello basata sul richiamo alle finalità poste dal legislatore delegante.

Il tendenziale equilibrio del mercato, il rispetto delle regole in materia di concorrenza, i rapporti di canale, l'armonizzazione urbanistica tra le diverse attività produttive ricadenti nei medesimi ambiti territoriali, la qualificazione imprenditoriale, la ricerca di capitale d'investimento, l'allargamento dei mercati finanziari sono temi di indubbia rilevanza allo sviluppo dei quali la presenza di uno strumento operativo e di progetto, quale il CAT, può contribuire in maniera rilevante.

Occorre certo riflettere su diverse questioni, quali, ad esempio, quelle relative alla assunzione di responsabilità nell'ambito di funzioni pubbliche delegate, o quelle legate ai limiti derivanti dalla disciplina comunitaria in materia di incentivazione alle imprese, al fine di trovare soluzioni adeguate e compatibili. La necessità di semplificazione dei rapporti tra stato ed impresa e di sviluppo ed innovazione del comparto, d'altro canto, induce a non sottovalutare l'utilizzo del nuovo strumento, che potrebbe configurarsi come un vero e proprio nucleo di progettazione, erogatore di servizi innovativi ed elemento connettivo tra P.A. e PMI.

1. Le Scelte delle Regioni in materia di CAT

1.1 Analisi comparata delle normative regionali

Come accaduto con la legislazione regionale di attuazione della riforma del commercio, i tempi di approvazione ed emanazione dei regolamenti territoriali in materia di CAT non sono stati brevi.

Solo nel corso del 2002 si è giunti ad una definizione completa del quadro normativo nazionale in materia e, dunque, soltanto in tale periodo è stato possibile effettuare una prima completa mappatura territoriale dei Centri nei diversi contesti territoriali (su base provinciale e/o regionale).

Le norme attuative regionali hanno, a volte, in parziale difformità con l'elenco indicato dal comma 2 dell'articolo 23 del decreto 114/98, ampliato e diversificato l'ambito di operatività entro cui i CAT esplicano la propria azione, non venendo comunque meno al rispetto dalle finalità generali, che restano quelle di ammodernamento della rete distributiva, consolidamento e sviluppo delle PMI, semplificazione e miglioramento dei rapporti tra imprese e P.A., così come fissate dalla legge di riferimento.

Un esempio di tale ampliamento è rappresentato dai casi di Lazio, Veneto, Toscana e Sicilia che, nei relativi regolamenti, affidano al CAT anche un compito di prevenzione rispetto al fenomeno dell'usura, a dimostrazione del fatto che questo fenomeno è particolarmente sentito dalle categorie e dalle Amministrazioni Regionali.

Sono da segnalare altre indicazioni particolari con riguardo, ad esempio, a quanto previsto dalla regione Veneto, quale il "tutoraggio delle imprese in crisi", strumento che consente di orientare l'attività del CAT oltre che verso lo sviluppo e la promozione di nuova imprenditoria, anche al recupero e alla riqualificazione di aziende in difficoltà. Una duplice funzione, quest'ultima, che se ben supportata dal lato tecnico potrebbe portare reali benefici alla rete locale e costituire un esempio di "best practice" per altre realtà territoriali.

Passando all'analisi delle scelte operate dalle Regioni in attuazione dell'art. 23, è particolarmente qualificante l'aspetto relativo all'individuazione dei soggetti cui è consentito richiedere l'autorizzazione ed il riconoscimento di un CAT.



L'articolazione lessicale non del tutto limpida fornita dall'articolo 23, "...possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti...dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore...e da altri soggetti interessati...", ha portato, in sede di attuazione regionale, ad una pluralità di soluzioni circa l'identità dei soggetti autorizzati alla costituzione dei CAT.

A tale riguardo sono da farsi alcune osservazioni di ordine interpretativo generale, prima di verificare più dettagliatamente quanto previsto in materia dai diversi provvedimenti regionali.

Come appena richiamato, il comma 1 dell'articolo 23 del decreto di riforma afferma testualmente che i CAT possono essere costituiti dalle "associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati".

La norma assume rilievo particolare nel senso in cui, valutando in primis la rilevanza della rappresentatività dei soggetti promotori al livello provinciale, fa intuire che l'ambito - territoriale - in ordine alla realizzazione dei singoli CAT, è ancorato al medesimo livello: traducendosi ciò in una norma di principio cogente per la successiva disciplina regionale, secondo cui l'atto costitutivo e lo statuto dei Centri non potranno contemplare attività sociali eccedenti il territorio di una singola provincia.

In ordine poi alla legittimazione a costituire Centri di Assistenza Tecnica, oltre che per le associazioni di categoria, l'espressione letterale della norma induce a ritenere che il richiamo ad "altri soggetti interessati" non debba intendersi nel senso di una apertura indeterminata a qualsivoglia ente o studio di consulenza, o società di servizi a porsi quale soggetto legittimato a promuovere la costituzione del CAT e, quindi, quale soggetto autorizzabile.

Qualora fosse avallata una tale lettura, come sembra essere avvenuto attraverso alcuni provvedimenti regionali, si produrrebbero conseguenze paradossali in fase di attuazione. Infatti, il criterio del maggior grado di rappresentatività previsto al fine di individuare le associazioni legittimate alla costituzione del CAT, non dovrebbe né potrebbe, evidentemente, essere posto e verificato nei confronti di "altri soggetti" diversi dalle associazioni di categoria, che finirebbero per divenire pregiudizialmente legittimati (e quindi autorizzabili) alla costituzione dei Centri stessi.

In tal modo si giungerebbe, per eccesso, all'esclusione di alcune associazioni di categoria perché meno rappresentative rispetto ad altre - ed anche su questo pun-

to non c'è concordia di vedute – e, nel contempo, a favorire soggetti normalmente estranei agli specifici interessi di settore.

Altro motivo di ordine più strettamente testuale che favorirebbe una lettura tendenzialmente restrittiva della disposizione, scaturisce da un'osservazione più attenta dell'espressione normativa “possono essere istituiti centri...dalle associazioni di categoria...e da altri soggetti interessati”; tale enunciazione non può infatti essere interpretata cumulativamente rispetto alla cerchia di soggetti autorizzabili, non essendo la congiunzione “...e...” preceduta da alcun segno di punteggiatura, la qual cosa avrebbe dato un senso più strettamente elencativo alla disposizione, congiungendo, sintatticamente, la “possibilità” dell'istituzione di Centri con, appunto, gli “altri soggetti interessati”.

Ulteriore elemento si ricava da una lettura coordinata tra le varie parti che compongono l'articolo di legge in esame. La necessaria coesistenza dei seguenti elementi: lo sviluppo dei processi di ammodernamento della rete distributiva; il grado di maggiore rappresentatività delle associazioni di categoria; l'ambito territoriale (provinciale); la possibilità di avalimento da parte della P.A., non può che condurre, inevitabilmente, ad un'unica tipologia di soggetti, individuabili esclusivamente nelle organizzazioni rappresentative di interessi.

Anche la natura dell'interesse cui la norma si riferisce là dove indica “..altri soggetti interessati...”, non può ragionevolmente essere individuata in un mero interesse speculativo o imprenditoriale o, comunque, lucrativo del soggetto “altro”.

L'interesse degli “altri soggetti”, rappresentando un elemento pregiudiziale per la costituzione del CAT, non può che essere ricondotto nell'alveo di quell'insieme di interessi che costituiscono la base della rappresentanza delle associazioni di categoria, o quantomeno attenersi strettamente a quelle che sono le finalità previste sia dalla norma delegata - articolo 23 D.Lgs. n. 114/1998 - sia da quella delegante - art. 4, comma 4 legge n. 59/1997 - ed alle effettive esigenze del settore di cui si tratta.

In altre parole, l'interesse di cui parla l'articolo 23 non può essere soggettivamente inteso da parte dei soggetti “altri”, bensì oggettivamente determinato in relazione ai reali contenuti della loro attività.

Da quanto appena esposto risulterebbe quindi sostenibile, in quanto pienamente fondata, una lettura della norma ben delimitata nella sua estensibilità.



Lo scopo della disposizione risulta chiaramente rivolto a favorire il sorgere di organizzazioni imprenditoriali di servizi derivati dalle medesime associazioni di categoria, ossia fondate su una base associativa che si identifica con la stessa utenza i cui servizi sono destinati.

In tale contesto pare non del tutto congruo il riconoscimento di Centri costituiti sulla base di iniziative e con capitali totalmente estranei al contesto associativo; risultano invece ammissibili ed anche auspicabili partecipazioni di capitale da parte di soggetti diversi, che potrebbero contribuire ad allargare il quadro delle opportunità offerte tramite i CAT al mondo imprenditoriale di settore.

Ci si intende riferire anche a partecipazioni miste tra associazioni di categoria e società finanziarie (art. 24 D.Lgs. n. 114/1998), consorzi fidi, organizzazioni di servizi e di formazione, così come con le stesse CCIAA - in quanto espressione unitaria dei diversi settori economici di impresa - e con altre figure dell'associazionismo della distribuzione quali gruppi di acquisto, centrali, unioni volontarie ecc., e, in un'ottica maggiormente orientata agli aspetti consortili e mutualistici, con le medesime imprese associate.

L'argomento ha una sua notevole rilevanza nell'identificazione della natura dell'istituto: porre un confine normativo, come fa il citato articolo 23 della riforma, alla tipologia di soggetti cui è consentito costituire CAT, potrebbe anche apparire come violazione dei principi in materia di autonomia e libertà dell'esercizio di attività economiche oltre che limite alla volontà di associarsi per dar vita ad un CAT.

Le motivazioni che consentono di superare tale dubbio non possono essere che quelle derivanti dalla particolare natura che il legislatore ha inteso attribuire all'istituto in questione.

Abbiamo visto che i soggetti principali cui è consentito promuovere e costituire i Centri di assistenza sono le associazioni di categoria del settore e che anche l'indicazione di "...altri soggetti..." non è disgiunta dal fatto che essi siano "...interessati...", e che con tale "specifico interesse" non ci si intenda rivolgere in maniera generalizzata ad un non meglio identificato "interesse" patrimoniale, secondo cui qualsiasi società o professionista, potrebbe essere autorizzato a costituire Centri, bensì ad un interesse legato alle finalità che la prima parte dell'articolo 23 esprime chiaramente "Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva...".

È quindi evidente il riferimento a soggetti quali le CCIAA, i consorzi fidi, gli isti-

tuti creditizi, le società di formazione ecc. in cui le finalità istituzionali proprie trovano corrispondenza e sintonia con quelle che si identificano nei processi di ammodernamento, ristrutturazione e sviluppo del comparto della distribuzione commerciale.

La particolare sfaccettatura conferita ai CAT dal D.Lgs. 114/98 consente di giustificare le particolari forme e procedure di costituzione previste, nonché la possibilità di erogazione di incentivi pubblici.

Tornando all'analisi della legislazione regionale sono da sottolineare, come più sopra accennato, differenze di impostazione, a volte evidenti, in ordine alla tipologia dei soggetti autorizzabili alla costituzione di CAT ed alla gradualità con cui si prevede la partecipazione, all'interno dei Centri, di figure diverse dalle associazioni di categoria.

Il Friuli Venezia Giulia, la Liguria ed il Molise prevedono ad esempio, nei regolamenti emanati, una riserva assoluta nei confronti delle associazioni di categoria, indicandole quali unici soggetti autorizzabili alla costituzione dei CAT - insieme, per quanto riguarda il solo Molise, a società consortili -.

Di contro, rispetto alle regioni appena elencate, nei casi dell'Abruzzo, della Basilicata, della Puglia, della Provincia autonoma di Trento, dell'Umbria e della Lombardia, le norme relative all'attuazione e costituzione dei CAT prevedono che i Centri possano essere promossi e costituiti dalle associazioni di commercianti maggiormente rappresentative, ma contemplano anche la possibilità di partecipazione per altre entità, quali:

- le CCIAA, ed altri soggetti pubblici;
- enti e società di formazione professionale, cooperative e consorzi fidi, enti pubblici e privati, che abbiano però finalità di sviluppo, promozione e ricerca nel campo della distribuzione commerciale, nel caso della Basilicata. Da notare che la normativa della stessa regione prevede anche la costituzione di CAT da parte dello stesso ente regione con la partecipazione di istituti di credito e società finanziarie;
- enti e società di formazione professionale, consorzi e cooperative fidi, enti pubblici e privati con finalità di sviluppo, promozione e ricerca, altri enti di assistenza tecnica, banche e società finanziarie, nel caso della Puglia;



- altri soggetti interessati, nel caso della provincia autonoma di Trento;
- CCAA, Unioncamere regionale, enti pubblici e privati, con finalità di ricerca e sviluppo nel campo della distribuzione commerciale, enti e società di formazione; banche, società finanziarie, consorzi e cooperative fidi, nel caso della regione Umbria;
- CCAA, cooperative e consorzi tra imprese, società a maggioranza pubblica, società consortili a partecipazione pubblica e società cooperative, nel caso della Lombardia.

Un livello di previsione ancora diverso si ricava dall'analisi della normativa regionale della Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana e della Valle d'Aosta.

Nei casi elencati l'ambito di applicazione dell'articolo 23, più volte citato, risulta dilatato nell'interpretazione rispetto a quanto più sopra esposto.

Secondo tale tipo di lettura le norme non prevedono solo un compartecipazione, insieme alle associazioni di categoria, di soggetti diversi, bensì una vera e propria alternativa alle medesime associazioni, individuando, quindi, tipologie di soggetti diversi, legittimati a costituire Centri di Assistenza, quali:

- altri soggetti che hanno svolto attività di assistenza ad imprese commerciali nel caso della regione Piemonte;
- CCAA nel caso della Sardegna;
- altri soggetti interessati, non specificati elencativamente, ed operanti da almeno 3 anni a livello provinciale o regionale, nel caso della Sicilia;
- altri soggetti interessati nel caso della Toscana;
- CCAA, Unioncamere regionale, società consortili pubbliche e private, consorzi e società consortili tra imprese commerciali, nel caso della Calabria;
- altri soggetti interessati senza scopo di lucro, nel caso della regione Campania;

- altri soggetti interessati, pur mantenendo le associazioni di categoria una priorità su soggetti diversi, nel caso dell'Emilia Romagna;
- altri soggetti interessati ed associazioni che abbiano fatto assistenza tecnica alle imprese commerciali da almeno un triennio, nel caso del Lazio;
- altri soggetti interessati rappresentativi a livello provinciale, nel caso delle Marche;
- altri soggetti interessati quali società di servizio, CCIAA, cooperative e consorzi fidi, società finanziarie ex articolo 24 D. Lgs. 114/98 e consorzi di impresa a partecipazione pubblica, nel caso del Veneto;
- altri soggetti interessati a svolgere attività di assistenza tecnica, nel caso della Valle d'Aosta.

Come si ricava dalla lettura della breve elencazione riportata sopra, nei casi in cui le regioni richiamano letteralmente la dizione dell'articolo 23 "...altri soggetti interessati..." senza legarla a definizioni più specifiche, si potrebbe aprire, a seconda dell'interpretazione ritenuta più opportuna, un notevole varco per l'entrata di soggetti anche del tutto estranei alla materia ed agli interessi del settore, ma che sarebbero pienamente legittimati a costituire Centri di Assistenza Tecnica.

In altri casi la normativa regionale, in merito alla promozione e costituzione di CAT, pur non facendo riferimento alle sole associazioni di categoria (o con la partecipazione di soggetti diversi) limita comunque l'ambito delle regole ad altri soggetti determinati.

Un ultimo aspetto da considerare in questa breve analisi normativa in materia di CAT riguarda i parametri prescelti dalle diverse regioni al fine di determinare la maggiore rappresentatività tra le associazioni di categoria che propongono istanza per la costituzione di un CAT, così come, genericamente, stabilito dall'articolo 23 del decreto di riforma.

Il parametro più utilizzato è quello relativo alla presenza delle associazioni interessate nei consigli provinciali delle CCIAA, per il settore commercio.

D'altronde, la legge di riforma del sistema camerale (L.n.580/1993) è una delle poche che indichi una procedura specifica finalizzata a determinare la maggiore o mi-



nore rappresentatività delle associazioni di riferimento, in relazione ai diversi settori produttivi costituenti i diversi Consigli.

Anche una sorta di legame organico delle associazioni territoriali con le loro organizzazioni di riferimento a livello nazionale è previsto quale ulteriore indicatore per la maggiore rappresentatività delle prime. In particolare, il riconoscimento all'interno del CNEL è fattore discriminante riconosciuto in diverse legislazioni regionali in materia.

A volte la previsione relativa alla necessità della presenza delle associazioni locali nei consigli provinciali delle rispettive CCIAA si somma alla necessità del riconoscimento nazionale in sede CNEL delle Confederazioni di riferimento, altre volte, invece, i due indicatori appaiono alternativi nella determinazione della rappresentatività, come ad esempio nel caso della regione Calabria.

In altri casi ancora, la presenza dei due parametri è richiesta congiuntamente ad altri, quali la presenza dell'associazione interessata con proprie strutture operative in almeno due Comuni del territorio provinciale e l'iscrizione ad essa di un numero minimo di imprese. Nel caso della regione Molise, ad esempio, tale numero è stato individuato in 200.

In casi più particolari, alle associazioni di categoria che avanzano istanza per la costituzione di un CAT, è richiesta una percentuale minima di rappresentanza rispetto alle aziende commerciali operanti sul territorio regionale, secondo rilevamenti territoriali periodici: è il caso, ad esempio, della regione Piemonte, in cui si richiede una percentuale di rappresentanza minima pari al 5% del totale.

Oltre quanto appena esposto, diverse regioni prevedono indicatori e parametri di natura strutturale ed organizzativa.

In particolare, la diffusione territoriale delle associazioni di categoria coinvolte - mediante la presenza di sportelli su più aree - e lo svolgimento di attività di assistenza tecnica per un certo periodo - almeno triennale nei confronti di imprese commerciali.

Dall'analisi effettuata attraverso la comparazione delle diverse normative regionali, quindi, ciò che si ricava è una certa sensazione di disomogeneità tra le diverse realtà normative territoriali, che, comunque, non è tale da alterare in modo significativo l'essenza e le caratteristiche del nuovo istituto.

D'altra parte occorrerà verificare, nel prosieguo, se la composizione complessiva dei CAT manterrà la sua natura originale di strutture derivanti dalle associazioni di

categoria, o se la natura degli enti promotori andrà significativamente diversificandosi.

1.2 Le principali caratteristiche

Nelle pagine seguenti vengono riportate le schede riassuntive delle diverse scelte effettuate dalle Regioni in materia di soggetti preposti all'attuazione, rappresentatività delle Associazioni, requisiti e attività previste.



Abruzzo

Soggetti

Possono costituire CAT:

- solo associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e di carattere nazionale

Parametri valutativi della rappresentatività

Non sono previsti dalla Regione Abruzzo, restando così affidata la valutazione alla sfera discrezionale della P.A.

Requisiti strutturali

I soggetti costituenti devono:

- aver prestato assistenza tecnica alle imprese commerciali per almeno un triennio precedente la formazione del CAT
- aver intrattenuto, nel triennio, non meno di 50 rapporti di servizio
- possedere almeno una sede a livello provinciale

Attività del centro di assistenza tecnica

Le attività che il CAT dovrà svolgere sono specificate dalla Giunta Regionale

Basilicata

Soggetti

Possono costituire CAT:

- solo associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale

Parametri valutativi della rappresentatività

La regione sembra prevedere un sistema articolato: le associazioni che si propongono per costituire un CAT devono essere riconosciute in sede CNEL e comunque costituite da almeno tre anni, inoltre tra le associazioni candidate la maggiore rappresentatività è stabilita sulla base del maggior numero di consiglieri espressi nei diversi consigli delle CCIAA

Requisiti strutturali

I soggetti costituenti devono essere organizzati sul territorio ed avere almeno 2 sedi decentrate

Attività del centro di assistenza tecnica

L'elenco è specificato dalla Regione



Calabria

Soggetti

Possono costituire CAT:

- Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale o regionale
- CCIAA
- Imprese commerciali riunite sotto forma di consorzi
- Società consortili miste pubblico-private

Parametri valutativi della rappresentatività

Associazioni rappresentate nel CNEL o di rilevanza nazionale, o quelle presenti nei consigli provinciali delle CCIAA o, comunque, quelle associazioni costituite ed operanti in regione da almeno 3 anni con adeguate strutture organizzative e sedi decentrate

Requisiti strutturali

Pluralità di strutture operative (almeno 2)

Attività del centro di assistenza tecnica

Specificate in elenco, con possibilità di variazione da parte della Giunta Regionale

Campania

Soggetti

Possono costituire CAT:

- Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale
- Altri soggetti interessati (ma comunque senza scopo di lucro)

Parametri valutativi della rappresentatività

Le associazioni rappresentative di almeno il 10% delle aziende commerciali operanti sul territorio della provincia di appartenenza o il 15% di quelle operanti sul territorio regionale, desumibili dai dati forniti dal registro delle imprese delle CCIAA

Requisiti strutturali

Sono previsti per associazioni maggiormente rappresentative ed altri soggetti diversi:

- svolgimento almeno da tre anni antecedenti la costituzione del CAT di attività di assistenza tecnica alle imprese commerciali
- struttura articolata e funzionante sul territorio provinciale e/o regionale
- non devono già essere stati autorizzati dalla regione per altri CAT nell'ambito della stessa provincia

Attività del centro di assistenza tecnica

Nessun elenco specifico, solo riferimenti generici



Emilia Romagna

Soggetti

Possono costituire CAT:

- Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale o regionale
- Altri soggetti interessati

Parametri valutativi della rappresentatività

Le norme non specificano parametri di riferimento

Requisiti strutturali

Organizzazione territoriale
Pluralità di strutture identificabili con apposito marchio

Attività del centro di assistenza tecnica

Sono specificate tassativamente dalla Regione



Friuli Venezia Giulia

Soggetti

Possono costituire CAT:

- Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale o regionale

Parametri valutativi della rappresentatività

Organizzazioni di categoria degli operatori commerciali rappresentative a livello provinciale o regionale, e la presenza, comunque, di non meno di 500 associati

Requisiti strutturali

Non specificati in particolare

Attività del centro di assistenza tecnica

Elencati nei provvedimenti regionali



Lazio

Soggetti

Possono costituire CAT:

- Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale
- Associazioni ed altri soggetti che abbiano svolto attività di assistenza tecnica alle imprese commerciali nei tre anni precedenti la costituzione del CAT

Parametri valutativi della rappresentatività

Associazioni presenti nei consigli provinciali delle CCIAA

Requisiti strutturali

Strutture articolate sul territorio

Attività del centro di assistenza tecnica

Elenco specifico della Regione



Liguria

Soggetti

Possono costituire CAT :

- Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale

Parametri valutativi della rappresentatività

Nessuno

Requisiti strutturali

Non perseguibilità del lucro, presenza territoriale rilevante, pluralità di strutture operative

Attività del centro di assistenza tecnica

Specificate dalla Regione, ma con riferimento solo a quelle elencate all'art. 23 del decreto di riforma



Lombardia

Soggetti

Possono costituire CAT:

- Le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale
- Le CCIAA
- Cooperative e Consorzi tra imprese
- Società a maggioranza pubblica
- Società consortili a partecipazione pubblica
- Società cooperative tra consumatori e loro consorzi

Parametri valutativi della rappresentatività

Assenti

Requisiti strutturali

Assenti

Attività del centro di assistenza tecnica

Sono specificate dalla Regione



Marche

Soggetti

Possono costituire CAT:

- Solo le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale

Parametri valutativi della rappresentatività

Associazioni aderenti ad una confederazione di livello nazionale, che contino almeno 200 associati in provincia

Requisiti strutturali

Organizzazione articolata con la presenza di strutture operative in almeno due Comuni della Provincia

Attività del centro di assistenza tecnica

La Regione indica quali attività necessarie tra quelle elencate dall'articolo 23 del decreto di riforma



Piemonte

Soggetti

Possono costituire CAT:

- Associazioni di categoria rappresentative a livello regionale (lo stesso ente regione può partecipare alla costituzione dei CAT)
- Associazioni ed altri soggetti che abbiano fatto assistenza tecnica alle imprese commerciali almeno nei tre anni precedenti la costituzione del CAT

Parametri valutativi della rappresentatività

Le associazioni costituenti devono rappresentare almeno il 5% delle aziende operanti nella regione al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui il CAT viene costituito

Requisiti strutturali

Strutture articolate sul territorio regionale (altri elementi eventualmente richiesti dalla Regione)

Attività del centro di assistenza tecnica

Specificate dalla Regione, in ogni caso devono sempre essere valutate singolarmente dall'ente territoriale

Puglia

Soggetti

Possono costituire CAT:

- Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale
- La CCIAA anche attraverso l'Unioncamere regionale

Parametri valutativi della rappresentatività

Le associazioni costituenti devono esprimere consiglieri provinciali nelle CCIAA

Requisiti strutturali

Le associazioni devono essere costituite ed operare in regione con strutture adeguate e sedi decentrate in almeno 3 province


Attività del centro di assistenza tecnica

Specificate in dettaglio dalla Regione



Sardegna

La Delibera Regionale
non è stata
emanata



Sicilia

La Delibera Regionale
non è stata
emanata





Toscana

Soggetti

Possono costituire CAT:

- solo le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale

Parametri valutativi della rappresentatività

Le associazioni costituenti devono esprimere consiglieri provinciali nelle CCIAA

Requisiti strutturali

Nessuno requisito specificato in particolare

Attività del centro di assistenza tecnica

Specificate dalla Regione



Umbria

Soggetti

Possono costituire CAT:

- Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale

Parametri valutativi della rappresentatività

Le associazioni costituenti devono esprimere consiglieri provinciali nelle CCIAA di Perugia e Terni

Requisiti strutturali

Nessuno requisito specificato

Attività del centro di assistenza tecnica

Specificate dalla Regione



Valle d'Aosta

Soggetti

Possono costituire CAT

- Associazioni di categoria costituite ed operanti in Val d'Aosta, in cui sia presente almeno uno dei seguenti soggetti:
 - enti e società di formazione professionale
 - consorzi e cooperative fidi
 - enti pubblici e privati relativi allo sviluppo, promozione e ricerca in campo economico ed imprenditoriale
 - altri CAT costituiti in regione;
 - istituti di credito e società finanziarie

Parametri valutativi della rappresentatività

Non sono previsti.

Qualsiasi associazione rappresentativa nel settore commercio può costituire CAT alle condizioni riportate nel precedente punto

Requisiti strutturali

Adeguate strutture operative e sedi decentrate

Attività del centro di assistenza tecnica

Specificate dalla Regione

Veneto

Soggetti

Possono costituire CAT:

- Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale

Parametri valutativi della rappresentatività

Occorre valutare il numero di consiglieri provinciali espressi dalle diverse associazioni nelle CCIAA

Requisiti strutturali

Nessun requisito specificato

Attività del centro di assistenza tecnica

Specificate dalla Regione





Provincia di Trento



Soggetti

Possono costituire CAT:

- Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale

Parametri valutativi della rappresentatività

Sono considerate maggiormente rappresentative solo le associazioni di categoria che risultino essere anche aderenti ad una confederazione nazionale di settore.

La Giunta Provinciale autorizza un solo CAT per ciascuna associazione di categoria maggiormente rappresentativa. Nel caso in cui più associazioni di categoria facciano parte di un'unica confederazione o unione organizzativa, il predetto limite è riferito a queste ultime.

Requisiti strutturali

Non sono specificati in particolare

Attività del centro di assistenza tecnica

Sono elencate dai provvedimenti regionali

Provincia di Bolzano

Nell'approvare il nuovo ordinamento del commercio con la legge provinciale n. 7 del 17 febbraio 2000, la Provincia non ha previsto l'istituzione dei Cat.





2. La diffusione sul territorio dei Centri di Assistenza Tecnica

2.1 Mappatura dei CAT a livello nazionale, regionale e provinciale

Nelle pagine seguenti vengono riportate le tabelle contenenti una mappatura dei CAT operanti sul territorio.


La ricognizione è stata effettuata in collaborazione con le Regioni, alle quali la Direzione Generale Commercio, Assicurazioni e Servizi del MAP ha chiesto di fornire elementi informativi sul numero e la natura dei CAT autorizzati nei territori di loro competenza.

L'apporto dei responsabili regionali del commercio, che si sono prontamente attivati per fornire i dati richiesti, ha permesso di effettuare una ricognizione capillare e puntuale.

Oltre alla mappatura, questa sezione presenta una directory dei CAT, con l'indicazione di indirizzo, numero di telefono, e ove presente, sito internet e nominativo del referente del Centro.

Questa parte della ricognizione è stata resa possibile grazie alla fattiva collaborazione delle Associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti che a livello nazionale hanno messo a disposizione i loro rispettivi dati relativi alla costituzione dei CAT e a livello regionale si sono rese disponibili a supportare il lavoro di ricerca.

Distribuzione territoriale dei CAT





2.1.1 Tabella sinottica dei CAT istituiti sul territorio

Mappatura CAT

CAT Regionali	CAT Provinciali	Totale
ABRUZZO		7
	Cat Confesercenti Pescara Cat Confesercenti Dell'aquila Cat Confesercenti Chieti Cat Confesercenti Teramo Cat Confcommercio Chieti S.R.L. Cat Ascom Servizi Teramo S.R.L. Cat Ascom Servizi Pescara S.R.L.	
BASILICATA		1
Cat Confesercenti S.r.l.		
CALABRIA		4
Cat Regionale Confesercenti	Cat Confcommercio Vibo Valentia S.R.L. Cat Catanzaro Cat Provinciale Di Reggio Calabria	
CAMPANIA		2
Confesercenti Regionale Campania	Cat Sannio Scrl	
EMILIA ROMAGNA		14
Cat Confcommercio Scarl Cat Confesercenti Emilia Romagna S.R.L.	Ascom Gest Srl Cesena S.T.S. Cat Srl Parma Cat Ascom Forli E Circondario S.R.L. Cat Progetto Impresa Modena Scarl Cat Confcommercio Reggio Emilia S.R.L. Ascom Servizi S.R.L. Cat Ferrara Centro Di Assistenza Tecnica Rimini Scarl Cat Confesercenti Modena Scarl Centro Servizi Due S.R.L. Ferrara S.I.Co.T. S.R.L. Ravenna Ce.S..Conf.I S.R.L. Bologna Cat Confesercenti Rimini Scarl	
FRIULI VENEZIA GIULIA		7
	Cat Terziaria Gorizia S.R.L. Ascom Servizi Caf S.R.L. (Monfalcone) Cat Terziaria S.R.L. (Pordenone) Cat Terziaria Trieste S.R.L. Terziaria Cat Udine S.R.L. Cat Confesercenti Di Pordenone S.R.L. Cat Confesercenti Di Trieste S.R.L.	
LAZIO		8
	Cat Confesercenti Latina Cat Confesercenti Frosinone Scarl Cat Sviluppo Impresa Confesercenti Viterbo S.R.L. Cat Frosinone Unione Confcommercio Scarl Cat Unione Di Roma Confcommercio S.R.L. Cat Ascom Viterbo Concommercio Scarl Cat Ascom Rieti Confcommercio Scarl Cat Alle Imprese Confcommercio Latina Scarl	
LIGURIA		4
Cat Confcommercio Liguria Scarl Cat Confcommercio Confesercenti Scarl Cat Confesercenti Liguria	Cat Confcommercio Genova Associazione	
LOMBARDIA		9
	Consorzio Coop Fidi Centro Assistenza Tecnica Unione Del Commercio Turismo Servizi Della Provincia Di Lodi S.R.L. Centro Assistenza Tecnica Ascom- Bergamo S.R.L. Cat Unione Milano S.R.L. Centro Assistenza Tecnica Uniascom Varese S.R.L. Confemi S.R.L. Centro Servizi Per Il Commercio S.R.L. Brescia Comservizi S.R.L. Bergamo Serv.Im. S.R.L. Varese	

MARCHE		8
	Cat Confesercenti Service S.R.L. (S. Benedetto Del Tronto Ap) Cat Confesercenti Service S.R.L.(Ancona) Ascom Servizi S.R.L. Cat (Pesaro) Confcommercio Servizi S.R.L. Cat (Ascoli Piceno) Ascom Centro Assistenza Tecnica S.R.L. (Macerata) Cat Confcommercio Ancona S.R.L. Cat Confesercenti Macerata S.R.L. Cat Confesercenti Pesaro Urbino S.R.L.	
MOLISE		2
	Cat Confesercenti Molise	Cat Pmi Confcommercio Scarl (Campobasso)
PIEMONTE		3
	Cat Confcommercio Piemonte Scarl Cat Confesercenti Piemonte S.R.L.	Cat. Com. Scarl
PUGLIA		2
	Cat Puglia Confcommercio A R.L. Cat Confesercenti Puglia	
SARDEGNA		0
SICILIA		0
TOSCANA		16
	Consorzio Confcommercio Cat Toscana Scarl Cat Confesercenti Toscana	Cat Confcommercio Massa Carrara S.R.L. Cat Confcommercio Pisa S.R.L. Cat Confcommercio Firenze S.R.L. Pratimpresa - Centro Assistenza Tecnica Confcommercio Arezzo S.R.L. Formit - Centro Assistenza Tecnica Confcommercio Arezzo S.R.L. Cat Confcommercio Siena S.R.L. Centro Assistenza Tecnica Confcommercio Pistoia Scarl So.Ge.Se.Ter.-Cat-Confcommercio S.R.L. Cat Confcommercio Livorno Consorzio A R.L. Centro Assistenza Tecnica Ascom Maremma Scarl Servizi E Promozioni Firenze Confesercenti Impresa S.R.L. Cat Siena Innovazione Sviluppo Impresa Cat Pistoia Cat Confesercenti S.R.L. Unipersonale
UMBRIA		4
	Consorzio Iter S.R.L. Cat Confesercenti S.R.L.	Cat Seac S.R.L. (Perugia) Cat Unione Servizi S.R.L. (Terni)
VALLE D'AOSTA		1
	Cat Commercio Valle D'aosta Scarl	
VENETO		14
		Cat Terziario Belluno S.R.L. Cat Padova Scarl Cat Imprese Confcommercio Rovigo Scarl Cat Terziario Treviso S.R.L. Cat Confcommercio Unione Venezia Scarl Cat Confcommercio Verona Scarl Tercat - Cat Scarl (Vicenza) Cat Confesercenti Belluno Cat Confesercenti Padova Cat Confesercenti Rovigo Cat Confesercenti Treviso Cat Confesercenti Venezia Cat Confesercenti Verona Cat Confesercenti Vicenza
PROVINCIA DI BOLZANO		0
PROVINCIA DI TRENTO		3
	C.A.T. Cooperazione C.A.T. Imprese Unione S.R.L. C.A.T. Trentino S.R.L.	
TOTALE		109

Cat costituiti da Confcommercio
Cat costituiti da Confesercenti
Cat costituiti da altre Associazioni



2.1.2 Directory dei CAT esistenti

Elenco regionale delle sedi dei CAT

ABRUZZO

7 CAT Provinciali

BASILICATA

1 CAT Regionale

CALABRIA

4 CAT di cui 1 Regionale e 3 Provinciali

CAMPANIA

2 CAT di cui 1 Regionale e 1 Provinciale

EMILIA ROMAGNA

14 CAT di cui 2 Regionali e 12 Provinciali

FRIULIVENEZIA GIULIA

7 CAT Provinciali

LAZIO

8 CAT Provinciali

LIGURIA

4 CAT di cui 3 Regionali e 1 Provinciale

LOMBARDIA

9 CAT Provinciali

MARCHE

8 CAT Provinciali

MOLISE

2 CAT di cui 1 Regionale ed 1 Provinciale

PIEMONTE

3 CAT di cui 2 Regionali e 1 Provinciale

PUGLIA

2 CAT Regionali

TOSCANA

16 CAT di cui 2 Regionali e 14 Provinciali

UMBRIA

4 CAT di cui 2 Regionali e 2 Provinciali

VALLE D'AOSTA

1 CAT Regionale

VENETO

14 CAT Provinciali

PROVINCIA DI TRENTO

3 CAT Provinciali

CAT PROVINCIALI

CAT CONFESERCENTI PESCARA

Via Raiale, 110 Bis
65128 Pescara (PE)
Tel. 085.4313264 - Fax 085.4313264-4322106
E-mail: info@confeser-abruzzo.it

**Referente: Lucio Laureti (Presidente);
Enzo Giammarino (Segretario Regionale)**

CAT CONFESERCENTI DELL'AQUILA

Corso Federico II, 8
67100 L'AQUILA (AQ)
Tel. 0862.25121 - Fax 0862.25550
E-mail: nessuna

Referente: Elisa Padella (Presidente)

CAT CONFESERCENTI CHIETI

Via Spezioli, 16
66100 Chieti (CH)
Tel. 0871.401144 - Fax 0871.401144
E-mail: confesercentich@tin.it

Referente: Lido Lignini (Presidente)

CAT CONFESERCENTI TERAMO

Via Crispi, 133
64100 Teramo (TE)
Tel. 0861.410342 - Fax 0861.217707
E-mail: confeser_te@advcom.it

Referente: Flaminio Lombi (Presidente)

CAT CONFCOMMERCIO CHIETI S.r.l.

Via Santarelli, 219/221
66100 Chieti (CH)
Tel. 0871.64230 - Fax 0871.64599
E-mail: ascomch@tin.it

Referente: Dott. Franco Di Virgilio

CAT ASCOM SERVIZI TERAMO S.r.l.

Sede Legale: Via Carlo Forti, 24
Sede Operativa: Via Celommi, 1
Nuova sede da Dic.: Via Delfico
64100 Teramo (TE)
Tel. 0861.212203 - Fax 0861.415821
E-mail: ascomteramo@tin.it

Referente: Danilo Cisaldi

CAT ASCOM SERVIZI PESCARA S.r.l.

Via Aldo Moro, 1/3
65128 Pescara (PE)
Tel. 085.4313620 - Fax 085.4312106
E-mail: pescara@confcommercio.it

Referente: Dott. Ernesto Orlando (Segretario)

CAT REGIONALE

CAT CONFESERCENTI S.r.l.

Via Dell'edilizia, palazzo Officina Maloscia
85100 Potenza (PZ)
Tel. 0971.52680 - Fax 0971.54624

**Referenti: Antonio Palombo;
Prospero Cassino (Presidente)**



CAT REGIONALE
CAT REGIONALE CONFESERCENTI

(partecipazione altre Confesercenti Provinciali,
CESCOT e società collegate)

Via XXI Agosto, 8/C
89100 Reggio Calabria (RC)
Tel. 0965.23031 - Fax 0965.338350
E-mail: confes-rc@flashnet.it

Referente: Presidente Dott. Antonio Marciandò

CAT PROVINCIALI**CAT CONFCOMMERCIO VIBO VALENTIA S.R.L.**

Sede legale:
Via Spogliatore, 2
89900 Vibo Valentia (VV)
Sede Operativa:
Via Lacquari, 1
89900 Vibo Valentia (VV)
Tel. 0963.43144 - Fax 0963.471870
E-mail: confcommerciiovv@tiscalinet.it

**Referenti: Rita Tassone;
Giuseppe Rito (Presidente)**

CAT PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Via Castello, 4
89125 Reggio Calabria (RC)
Tel. 0965.331518 - Fax 0965.331637
E-mail: Ascomrc@tin.it

Referente: Mirella Sontuoso

CAT PROVINCIALE DI COSENZA

Via Alimena, 5
87100 Cosenza (CS)
Tel. 0984.25863 - Fax 0984.785523
E-mail: Cosenza@confcommercio.it

Referente: Francesco Iazzolino (Presidente)

CAT REGIONALE
CONFESERCENTI REGIONALE CAMPANIA

Via Duomo, 290
80100 Napoli (NA)
Tel. 0815536653 - Fax 0815537503
E-mail: info@catcampania.it

Referente: Luigi Cuomo (Presidente)

CAT PROVINCIALE**CAT SANNIO SCRL**

Viale Mellusi, 3
82100 Benevento (BN)
Tel. 082451572 - Fax 0824.51766
E-mail: ascombn@tin.it

**Referente: Giuseppe Donatiello Presidente;
Carlos Sorrentino Direttore**

CAT REGIONALI**C.A.T. CONFESERCENTI EMILIA ROMAGNA S.r.l.**

Via Don Giuseppe Bedetti, 26
40129 Bologna (BO)
Tel.051.63803111 - Fax 051.325502
Mail: assente
<http://www.catconfesercenti.it/main.asp>

Referente: Marco Pasi

C.A.T. CONFCOMMERCIO SCARL

Via Tiarini, 22
40125 Bologna (BO)
Tel. 051.4156060 - Fax 051.4156061
E-mail: cat@confcommercio-er.it

Referente: Giancarla Pesci

CAT PROVINCIALI**ASCOM GEST S.r.l.**

Sede Legale: Contrada Chiaromonti, 47
(Sede Operativa: [Via Cerchia di S. Giorgio, 145](#))
47023 Cesena (FO)
Tel. 0547.6398111 - Fax 0547.638322-639804
E-mail: piastra@ascom-cesena.it

Referente: Giorgio Piastra

S.T.S. C.A.T. S.r.l.

Via Abbeveratoia, 63/A
43100 Parma (PR)
Tel. 0521.5986 - Fax 0521.298888
E-mail: guatterer@ascom.pr.it; info@ascom.pr.it

Referenti: Dott. Orazio Caruso; Albino Guatterer

C.A.T.ASCOM FORLI' E CIRCONDARIO S.r.l.

Piazzale della Vittoria, 23
47100 Forlì (FO)
Tel. 0543.3780111 - Fax 0543.456336
E-mail: forli@confcommercio.it
<http://www.confcommercio.fo.it>

Referente: Milena Mantellini

C.A.T. CONFESERCENTI MODENA S.C.A.R.L.

Via Santi, 8
41100 Modena (MO)
Tel. 059.8926111 - Fax 059.826969
E-mail: segreteria@confesercentimodena.it
<http://www.confesercentimodena.it>

Referenti: Duilio Cabriani; Miriam Balugini

C.A.T. PROGETTO IMPRESA DI MODENA S.C.A.R.L.

Via Begarelli, 31
41100 Modena (MO)
Tel. 059.5842111 - fax 059.584238
E-mail: oriclaudio.consulter@virgilio.it

Referente: Claudio Ori

C.A.T. CONFCOMMERCIO REGGIO EMILIA S.r.l.

Via Roma, 11
42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522.454666 - Fax 0522.432607
E-mail: reggioemilia@confcommercio.it
<http://www.ascomre.com>

Referente: Alessandro Grande


ASCOM SERVIZI S.R.L. C.A.T.

Via Baruffaldi, 14/18
44100 Ferrara (FE)
Tel. 0532.234252 - Fax 0532.205999
E-mail: servizi.ascom@virgilio.it

Referente: Davide Duo

CENTRO SERVIZI DUE S.r.l.

Via Darsena, 178
44100 Ferrara (FE)
Tel. 0532.778411 - Fax 052.778510-41
E-mail: direzione.servizi@confesercentiferrara.it
direzione.provinciale@confesercentiferrara.it
<http://www.confesercentiferrara.it>

Referente: Rag. Alessandro Osti

S.I.CO.T. S.R.L. RAVENNA

Piazza Bernini, 7
48100 Ravenna (RA)
Tel. 0544.292711 - Fax 0544.408188
E-mail: provinciale.ravenna@sicot.it
<http://www.confesercentiravenna.it>

Referente: Roberto Lucchi

CE.S.CONF. I S.R.L.

Via del Commercio Associato, 30
40127 Bologna (BO)
Tel. 051.514074
E-mail: info@confesercentibo.it

C.A.T. CONFESERCENTI RIMINI S.C.A.R.L.

Via Clementini, 31
47900 Rimini (RN)
Tel. 0541.52121 - Fax 0541.50427
E-mail: confesercentirn@libero.it

Referente: Giuseppe Gnoli

CENTRO ASSISTENZA TECNICA RIMINI S.C.A.R.L.

Via Mentana, 36
47900 Rimini (RN)
Tel. 0541.743545 - Fax 0541.742706
E-mail: ascomrn@tin.it

Referente: Dott. Gilberto Pesaresi

Friuli Venezia Giulia

CAT PROVINCIALI

CAT TERZIARIA GORIZIA S.r.l.

Via 9 Agosto, 4
34170 Gorizia (GO)
Tel. 0481.532499 - Fax 0481.850
E-mail: terziaria.gorizia@tiscalinet.it; gorizia@confcommercio.it

Referente: Dott. Massimo Giordano

ASCOM SERVIZI CAF S.r.l.

Via Pacinotti, 21
34074 Monfalcone (GO)
Tel. 0481.498911 - Fax 0481.498910
E-mail: info@ascom-monfalcone.it

Referente: dott. Piero Mucelli

CAT TERZIARIA S.R.L.

Piazzale dei Mutilati, 4
33170 Pordenone (PD)
Tel. 0434.549411 - Fax 044.541865
E-mail: Pordenone@confcommercio.it

Referente: dott. Gianluigi Ornella

CAT TERZIARIA TRIESTE S.r.l.

Via San Nicolò, 7
34121 Trieste (TS)
Tel. 040.67296 - Fax 040.62956
E-mail: Trieste@confcommercio.it; presidenza@confcommerciotrieste.it

Referente: dott. Pietro Farina

TERZIARIA CAT UDINE S.r.l.

Viale Duodo, 5
33100 Udine (UD)
Tel. 0432.538700 - Fax 042.50880
E-mail: info.udine@ascom.ud.it

Referente: rag. Guido Fantini

CAT CONFESERCENTI DI PORDENONE S.r.l.

Viale Libertà, 2
33170 Pordenone (PD)
Tel. 0434.520410 - Fax 044.520128
E-mail: primimpresacat@libero.it

Referente: dott. Diego Simonetti

CAT CONFESERCENTI DI TRIESTE S.r.l.

(realizzato con SINAGI; Associazione Autonoma
Commercio e Turismo provinciale; Unione Regionale
Economica Europea - Slovena).

Via Cicerone, 8
34133 Trieste (TS)
Tel. 040.6724824 - Fax. 040.6724850
E-mail: non l'hanno ancora attivata

Referente: Dott.ssa Kristina Valencic

Lazio

CAT PROVINCIALI**CAT UNIONE DI ROMA CONFCOMMERCIO S.r.l.**

Via Properzio, 5
00193 Roma (RM)
Tel. 06.68437342 - Fax 06.6832330
E-mail: promoter@confcommercio.roma.it

Referente: Massimo Di Raimondo

CAT ASCOM CONFCOMMERCIO VITERBO S.C.AR.L.

Via Monte S.Valentino, 2
010100 Viterbo (VT)
Tel. 0761.304060 - Fax 0761.226649
E-mail: Viterbo@confcommercio.it

Referente: Giacomo Barbieri

CAT FROSINONE UNIONE CONFCOMMERCIO S.C.AR.L.

Viale Mazzini, 51
03100 Frosinone (FR)
Tel. 0775250014 - Fax 0775.210285
E-mail: frosinone@confcommercio.it

Referente: Leopoldo Papetti

CAT ALLE IMPRESE CONFCOMMERCIO S.C.AR.L. LATINA

Via dei Volsini, 46
04100 Latina (LT)
Tel. 0773.610678 - Fax 0773.611060
E-mail: confcommercio-it@uni.net

Referente: Carlo Condorelli



CAT ASCOM RIETI CONFCOMMERCIO S.C.AR.L.

Largo Benedetto Cairoli, 2
02100 Rieti (RI)
Tel. 0746.485967 - Fax 0746.495380
E-mail: rieti@confcommercio.it

Referente: Luca Francucci

CAT SVILUPPO IMPRESA CONFESERCENTI DI VITERBO S.r.l.

Via G. Rossini, 22
01100 VITERBO (VT)
Tel. 0761.344600 - Fax 0761.340105
E-mail: confesercentivt@libero.it

Referente: Mauro Giorni

CAT S.C. a R.L. CONFESERCENTI DI FROSINONE

Via Matruccia, 12/14
03100 Frosinone (FR)
Tel. 0775.270796 - Fax 0775.821695
E-mail: confes.fr@flashnet.it

Referenti: Sig.ra Maria Di Costanzo

CAT CONFESERCENTI LATINA

Via Fabio Filzi, 19
04100 Latina (LT)
Tel. 0773.668138 - Fax 0773.668138
E-mail: cat.lt@libero.it

Referente: Sig.na Samanta Pongelli (Segreteria); Ing. Antonio Ciotoli (Presidente)

Liguria

CAT REGIONALI

CCAT CONFCOMMERCIO CONFESERCENTI SCARL

Via Cesarea, 8
16100 Genova (GE)
Tel. 010.55201 - Fax 010.582207
E-mail: confcommercio@ascom.ge.it

Referente: Dott. Maurizio Caviglia (Direttore)

CAT CONFESERCENTI LIGURIA

(Regionale, in forma di Consorzio, con la partecipazione delle Confesercenti provinciali e del CESCOT).

Via Cairoli, 11 int. 11
16124 Genova (GE)
Tel. 010.267589 o 010.252838 - Fax 010.2467610
E-mail: conf-liguria@ita.flashnet.it

Referenti: dott. Roberto Barbieri; Giovanni Bottino (Presidente)

CAT PROVINCIALE

CAT CONFCOMMERCIO GENOVA ASSOCIAZIONE

Via Cesarea, 8
16100 Genova (GE)
Tel. 010.55201 - Fax 010.582207
E-mail: confcommercio@ascom.ge.it

Referente: dott. Maurizio Caviglia (Direttore)

CAT PROVINCIALI

CONSORZIO COOP FIDI

Centro per l'assistenza tecnica alle imprese Scarl
Via Palmanova, 22
20132 Milano (MI)
Tel. 02.28456217 - Fax 02.2610738
E-mail: ugo.faelli@lombardia.legacoop.it;
gabriella.telesca@lombardia.legacoop.it
Referente: Ugo Faelli (Presidente)

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI LODI – S.r.l.

Via Haussmann, 11/B
26900 Lodi (LO)
Tel. 0371.432106 - 0371.432138 - Fax 0371.432386 - 0371.35024
E-mail: lodi@confcommercio.it
Referente: Dott. Umberto Gilet

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ASCOM – BERGAMO S.r.l.

Via Borgo Palazzo, 137
24125 Bergamo (BG)
Tel. 035.4120111 - Fax 035.4120239
E-mail: info@ascombg.it
Referente: Rag. Romano Belotti

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA UNIONE MILANO S.r.l.

Corso Venezia, 47/49
20121 Milano (MI)
Tel. 02.7750275 - Fax 02.7750480
E-mail: Luca.merlini@unione.milano.it
Referente: Dott. Luca Merlini

CENTRO ASSISTENZA TECNICA UNIASCOM VARESE S.r.l.

Via Valle Venosta, 4
21100 Varese (VA)
Tel. 0332.342210 - Fax 0332.335518
E-mail: Unione@uniascom.va.it
Referente: Sergio Bellini

CONFEMI S.R.L.

Via Pasteur, 16
20127 Milano (MI)
Tel. 02.2818621 - Fax 02.26826133
E-mail: confemi@internetitalia.it
Referente: Fausto Bolondi (Presidente)

CENTRO SERVIZI PER IL COMMERCIO S.r.l.

Via E. Salgari, 2/6
25100 Brescia (BR)
Tel. 030.2421697 - Fax 030.220421
E-mail: info@comservizi.it
Referenti: Renato Baratti; Dott. Piergiorgio Piccoli (Presidente)

COMSERVIZI S.r.l.

Via Guido Galli, 8
24126 Bergamo (BG)
Tel. 035.4207111 - Fax 035.4207288-260-261
E-mail: info@conf.bg.it
<http://www.confesercenti.bergamo.it>
Referenti: Giacomo Salvi (Segretario); Aldo Stuani (Presidente)

**SERV.IM. S.r.l.**

Via Mercantini, 15
21100 Varese (VA)
Tel. 0332.810705 - Fax 0332.811072
E-mail: confesercenti@cat-confesercenti.va.it; finesva@confesercenti.com
Referente: Antonio Simonetto (Presidente)

Marche

CAT PROVINCIALI**CAT CONFESERCENTI SERVICE S.r.l.**

Via Manara, 134
63039 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. 0735.587067 - Fax 0735.583366
E-mail: info@confesercenti.ap.it
Referente: Giacomo Sciarra (Presidente)

CAT CONFESERCENTI SERVICE S.r.l.

Via Giannelli, 30
60100 Ancona (AN)
Tel. 071.202259 - Fax 071.205539
E-mail: tiziana.coseco@libero.it
Referente: Dino Coltrinari (Presidente)

CAT ASCOM SERVIZI S.r.l.

Strada delle Marche, 58
61100 Pesaro (PE)
Tel. 0721.698205 - Fax 0721.69559
E-mail: segreteria@ascompesaro.it
<http://www.ascompesaro.it>
**Referente: Amerigo Varotti;
Giancarlo Pedinotti (Presidente)**

CAT CONFCOMMERCIO SERVIZI S.r.l.

Via Dino Angelini, 62/A
63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel. 0736.258400 - Fax 076.254556
E-mail: ascomap.brandozzi@libero.it;
ascolipiceno@confcommercio.it
Referente: Brandozzi Costatino; Giorgio Fiori

ASCOM CAT S.r.l.

Via Morbiducci, 20
62100 Macerata (MC)
Sede Legale: Via Colle di Montalto, 8
62100 Macerata
Tel. 0733.291229 - Fax 0733.291229
E-mail: macerata@confcommercio.it
Referente: Sandro Eugeni

CAT CONFCOMMERCIO S.r.l.

Piazza della Repubblica, 1
60121 Ancona (AN)
Tel. 071.2291520 - Fax 071.205996
E-mail: ascoman@tin.it
<http://www.confcommercio.an.it>
**Referenti: Catia Cicola;
Dott. Massimiliano Polacco (Amm.re Delegato)**

CAT CONFESERCENTI MACERATA S.r.l.

Corso Cavour, 33
62100 Macerata (MC)
Tel. 0733.240962 - Fax 0733.291344
E-mail: confesercentimc@yahoo.it
Referente: Dott.ssa Federica Carosi (Amministratore)

CAT CONFESERCENTI PESARO URBINO S.r.l.

Via D'Acquisto, 7
 61100 Pesaro (PS)
 Tel. 0721.40671 - Fax 0721.401761
 E-mail: segreteria@confesercentipu.it
Referente: Alfredo Mietti (Presidente)

*Molise***CAT REGIONALE****CAT CONFESERCENTI MOLISE**

(sede a Isernia e sportello a Venafro)
 Via Raffaele Iorio, 27
 86170 Isernia (IS)
 Tel. 0865.414614 - Fax 0865.416174
 E-mail: sono sprovvisi
Referente: Graziano d'Agostino

CAT PROVINCIALE**CAT PMI CONFCOMMERCIO SCARL**

Via Garibaldi, 21
 86100 Campobasso (CB)
 Tel. 087.464054 - Fax 0874493383
 E-mail: catpmi@libero.it
Referente: Luigi Zappone (Presidente)

*Piemonte***CAT REGIONALI****CAT COM SCARL**

Via Massena, 24
 10128 Torino (TO)
 Tel. 011.5516293 - Fax 011.5516287
 E-mail: direzione@ascomtorino.it
 http:// www.ascomtorino.it
Referente: Lorenzo Verniano

CAT CONFCOMMERCIO PIEMONTE SCARL

Piazza Castello, 113
 10121 Torino (TO)
 Tel. 011.5618465
 E-mail: piemonte@confcommercio.it
**Referenti: Dott. Fernando Lombardi;
 Dott. Roberto Cava**

CAT PROVINCIALE**CAT CONFESERCENTI PIEMONTE S.r.l.**

C.so Principe Eugenio, 7/F
 10122 Torino (TO)
 Tel. 011.5220246 - Fax 011.5214706
 E-mail: lippi@cescotpiemonte.it
Referente: Mario Lippi



CAT REGIONALI

CAT PUGLIA CONFCOMMERCIO

Piazza Aldo Moro, 33
70100 Bari (BA)
Tel. 080.5210425 - Fax 080.5283311
E-mail: cat.puglia@libero.it

Referente: Matteo Biancofiore (Presidente)

CAT CONFESERCENTI PUGLIA

Viale della Repubblica, 71/N
70125 Bari (BA)
Tel. - Fax 080.5210425

Referente: Antonio Calvio (Presidente)

SOCIETÀ COLLEGATE:

CAT CONFCOMMERCIO LECCE S.r.l.

Via Cicolella, 3
73100 Lecce (LE)
Tel. 0832.345152 - Fax 0832.217221
E-mail: cat.lecce@libero.it

Referente: Dott. Antonio Rizzo; Roberto Corigliano (Presidente)

SISTEMA IMPRESA S.r.l. – CAT

Viale Magna Grecia, 119
74100 Taranto (TA)
Tel. 099 7796333 - Fax 099 7796323
E-mail: Taranto@confcommercio.it

Referente: Dott. Angelo Colella

CAT CONFESERCENTI BARI S.C.A.R.L.

Viale della Repubblica, 71/N
70125 BARI (BA)
Tel/Fax 080/5210425

Referente: Garibaldi Giuseppe Lo Pane (Presidente)

CAT CONFESERCENTI LECCE S.C.A.R.L.

Via Imperatore Adriano, 33
73100 LECCE (LE)
Tel. 0832/241204

Referente: Roberto Petrelli (Presidente)

CAT SVILUPPO IMPRESA TARANTO (Confesercenti) S.r.l.

Via Magna Grecia, 468
74100 Taranto (TA)
Tel. 099/7797680 - Fax 099/7723579

**Referenti: Guglielmo Di Mitri (Presidente)
Nicola Sacchetto (Amministratore delegato)**

CAT IMPRESE NORD BARESE (Confesercenti) S.r.l.

Via Umberto, 289
70059 Trani (BA)
Tel. 0883/5880145

**Referenti: Raffaele Landriscina (Presidente)
Savino Montaruli (Consigliere)**

CAT CONFESERCENTI FOGGIA S.C.A.R.L.

Corso Giannone, 1
71100 Foggia (FO)
Tel. 0881/720711 - Fax 0881/720711

Referente: Antonio Calvio (Presidente)

**CAT BRINDISI CENTRO ASSOCIAZIONE COMMERCianti
(Confesercenti) S.r.l.**

Piazza Anime, 2
72100 Brindisi (BR)
Tel. 0831/568308 - Fax 0831/568308
Referente: Cesare Scagliarini (Presidente)

Toscana

CAT REGIONALI

CONSORZIO CONFCOMMERCIO C.A.T TOSCANA S.C.A.R.L.

Via Roma, 4
50123 Firenze (FI)
Tel. 055.288395 - Fax 055.288395
E-mail: cat@confcommercio.toscana.it;
info@confcommercio.toscana.it
Referente: Piero Santini (Presidente)

CAT CONFESERCENTI TOSCANA S.r.l.

(Stipulata convenzione con la Regione per la vendita dei biglietti delle linee di trasporto, con fornitura agli esercizi del software relativo ai servizi, Progetto Pegasus. Progetto "Vetrina Toscana").
Via Pistoiese, 155
50100 Firenze (FI)
Tel. 055 300541 - Fax 055.300003
E-mail: segreteria@confesercenti.toscana.it
Referente: Giulio Sbranti; Dott.ssa Elena Guerri

CAT PROVINCIALI

CAT CONFCOMMERCIO MASSA CARRARA S.r.l.

Via Massa Avenza, 30
54037 Massa (MS)
Tel. 0585.799120 - Fax 0585.799151
E-mail: ascomms@tin.it
Referente: Paolo Dazzi (Presidente)

CAT CONFCOMMERCIO PISA S.r.l.

Piazza Vittorio Emanuele II, 2
56125 Pisa (PI)
Tel. 050.25196-7 - Fax 050.21332
E-mail: ascompisa@tuttoptmi.it
Referente: Elisabetta Ficeli

CAT CONFCOMMERCIO FIRENZE S.r.l.

Via del Ponte alle Mosse, 167
50144 Firenze (FI)
Tel. 055.32285 - Fax 055.365084
E-mail: direzione@confcommercio.firenze.it
Referente: Paolo Raus

CAT CONFCOMMERCIO DI PRATO S.r.l.

Via Santa Trinità, 27
59100 Prato (PO)
Tel. 0574.43801 - Fax 0574.438033
E-mail: prato@unione-commercianti.prato.it
<http://www.pratimpresa.it>
Referente: Lucia Bonanni; Riccardo Didi (Responsabile Legale)

**FORMIT – CENTRO ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO
AREZZO S.r.l.**

Via XXV Aprile, 12
52100 Arezzo (AR)
Tel. 0575.350755 - Fax 0575.353729
E-mail: confcommercio@mail.confcommercio.ar.it
Referente: Dott. Marco Poledrini



CAT CONFCOMMERCIO SIENA S.r.l.

Via dei Termini, 32 Palazzo Tolomei
53100 Siena (SI)
Tel. 0577.248811 - Fax 0577.223188
E-mail: cat@confcommercio.siena.it
<http://www.confcommercio.siena.it>

Referente: Dott.ssa Elena Rita La Padula

**CONSORZIO PER L'ASSISTENZA TECNICA ALLE PMI
CAT CONFCOMMERCIO PISTOIA S.C.A.R.L.**

Viale Adua, 128
51100 Pistoia (PT)
Tel. 0573.99151 - Fax 0573.365710
E-mail: cat@confcommercio.pistoia.it
http://www.confcommercio.pistoia.it/cat/cat_main.htm

Referente: Marco Leporatti

SO.GE.SE.TER. - CAT- CONFCOMMERCIO S.r.l.

Via Fillungo, 121
55100 Lucca (LU)
Tel. 0583.494181 - Fax 0583.48587
E-mail: info@confcommercio.lu.it
<http://www.confcommercio.lu.it>

Referente: Dott. Umberto Chiesa

CAT CONFCOMMERCIO LIVORNO CONSORZIO A R.L.

Corso Mazzini, 27
57126 Livorno (LI)
Tel. 0586.217200 - Fax 0586.805481
E-mail: cat@confcommercio-livorno.it
<http://www.confcommerciorivorno.it>

Referente: Piero Santini

CENTRO ASSISTENZA TECNICA ASCOM MAREMMA S.C.A.R.L.

Via della Pace, 154
58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564.470111 - Fax 0564.23853
E-mail: info@ascomgr.it
<http://www.ascomgr.it>

Referenti: Gabriella Orlando; Pierpaolo Carpinetti

SERVIZI E PROMOZIONI S.r.l.

Via Don Luigi Perosi, 5
50127 Firenze (FI)
Tel. 055.4224702 - Fax 055.411477
E-mail: segreteria@serviziepromozioni.it

Referente: Dott. Giovanni Stefanelli

CONFESERCENTI IMPRESA S.r.l. CAT

Via Toselli, 74
53100 Siena (SI)
Tel. 0577.252247-48 - Fax. 0577.286379
E-mail: c.diurno@confesercenti.siena.it

Referente: Dott. Carmine Diurno

INNOVAZIONE SVILUPPO IMPRESA CAT PISTOIA

(partecipazione di soggetti privati)
Via Gavani, 17
51100 Pistoia (PT)
Tel. 0573.934493 - Fax 0573.934494
E-mail: cat@confesercenti.pistoia.it

Referente: Dott. Stefano Giochetti

CAT CONFESERCENTI s.r.l. unipersonale

Via Sant'Antonio, 30
59100 PRATO (PO)
Tel. 0574/43721 - Fax 0574/437242

Referente: Giuseppe Di Ronato

Umbria
CAT REGIONALI**CONSORZIO ITER S.r.l.**

Centro Direzionale Quattro Torri, Torre D
06074 Ellera (PG)
Tel. 075.518491 - Fax 075.5184940
E-mail: Consortioiter@consorzioiter.com
<http://www.consortioiter.it>

Referente: Vasco Gargaglia

CAT CONFESERCENTI S.r.l.

Via Settevalli, 393
06129 Perugia (PG)
Tel. 075.5005110 - Fax 075.5005110
E-mail: cofumb@econet.it

Referente: Alfredo Romanelli

CAT PROVINCIALI**CAT SEAC S.r.l.**

Via Settevalli, 320
06129 Perugia (PG)
Tel. 075.5067111 - Fax 075.5067177
E-mail: federico.fiorucci@libero.it

Referente: Dott. Federico Fiorucci

CAT UNIONE SERVIZI S.r.l.

Via Mentana, 50/B
05100 Terni (TR)
Tel. 0744.275467 - Fax 0744.275467-220124
E-mail: terni@confcommercio.it
<http://www.confcommercioterni.it>

Referente: Dott. Leandro Porcacchia

Valle d'Aosta
CAT REGIONALE**CAT COMMERCIO VALLE D'AOSTA S.C.A.R.L.**

Regione Borgnalle, 10/L
11100 Aosta (AO)
Tel. 0165.239134 - Fax 0165.239320
E-mail: info@centrosviluppo.it
<http://www.centrosviluppo.it>

Referente: Ing. Paolo Anselmo

Veneto
CAT PROVINCIALI**CAT di ASSISTENZA TECNICA PADOVA S.C.A.R.L.**

Poggio De Gasperi, 3
35100 Padova (PD)
Tel. 049.8209711 - Fax 049.8209726
E-mail: info@ascompd.com

Referente: Dott. M. Rugoletto (Direttore); Dott.ssa Anna Sabiò

TERCAT - CAT S.C.A.R.L.

Via L. Faccio, 38
36100 Vicenza (VI)
Tel. 0444.964300 - Fax 0444.963400
E-mail: tercat@ascomvi.it

**Referente: Dott. Massimo Chiovati;
Dott. Stefano Zocca**

**CAT TERZIARIO BELLUNO S.r.l.**

Pizza Martiri, 16
32100 BELLUNO (BL)
Tel. 0437.215213 - Fax 0437.25736
E-mail: ascom@ascombelluno.it

Referente: Dr. Claudio Capelli

CAT IMPRESE CONFCOMMERCIO ROVIGO S.C.AR.L.

V.le del Lavoro, 4
45100 ROVIGO (RO)
Tel. 0425.471174 - Fax 0425.471176
E-mail: rovigo@confcommercio.it

Referente: Franco Mazzolla Direttore

CAT CONFCOMMERCIO VERONA S.C.AR.L.

Corso Porta Nuova, 4
37122 VERONA (VR)
Tel. 045.8060811 - Fax 045.595846
E-mail: ascoverona@ascoverona.it

Referente: Dr. Paolo Caldana

CAT TERZIARIO TREVISO S.R.L.

Via Turazza, 9
31100 TREVISO (TV)
Tel. 0422.5706 - Fax 0422.546695
E-mail: ascomtv@sevenonline.it

Referente: Rag. Valter Carnio

CAT CONFCOMMERCIO UNIONE VENEZIA S.C.AR.L.

V.le Ancona, 9
30172 VENEZIA-MESTRE (VE)
Tel. 041.5310988 - Fax 041.5310422
E-mail: confcomm@gpnet.it

Referente: Rag. Mariano Liguori

CAT CONFESERCENTI DI PADOVA S.r.l.

Via G. Savelli, 8
35129 Padova (PD)
Tel. 049.8698611 - Fax 049.8698614
E-mail: presidente@cescotveneto.it

Referente: Sig.ra Greta Imbrunito

CAT CONFESERCENTI DI TREVISO S.r.l.

Via Santa Bona Vecchia, 49
31100 Treviso (TR)
Tel. 0422.230829 - Fax 0422.230887
E-mail: confes-tv@flashnet.it

Referente: Alessandra Cordenuzzi

CAT CONFESERCENTI DI VENEZIA S.r.l.

Via A. Da Mestre, 36
30172 Mestre (VE)
Tel. 041.959405 - Fax 041.971900
E-mail: confve@tin.it

Referente: Sig. Maurizio Franceschi (Segretario)

CAT CONFESERCENTI DI VERONA S.r.l.

Via Albere, 132
37138 Verona (VE)
Tel. 045.8624011 - Fax 045.8624088
E-mail: catverona@confesercento-vr.it

Referente: Dott. Fabrizio Tonini (Direttore)

CAT CONFESERCENTI DI VICENZA S.r.l.

Viale S. Lazzaro, 95
36100 Vicenza (VI)
Tel. 0444.569933 - Fax 0444.962503
E-mail: confavi@libero.it

Referente: Sig. Tambona Vincenzo (Amministratore Unico)

CAT CONFESERCENTI DI ROVIGO S.r.l.

Via della Costituzione, 4/d
 45100 Rovigo (RO)
 Tel. 0425.398211 - Fax 0425.360330
 E-mail: contro@ita.flashnet.it

Referente: Maurizio Franceschi (Direttore); Primo Vitaliano Bressanin (Presidente)

CAT CONFESERCENTI BELLUNO S.r.l.

Via Feltre, 10
 32100 Belluno (BL)
 Tel. 0437.940534 - Fax 0437.940534
 E-mail: confes-bl@flashnet.it

Ref: Sig. Enrico Perazuolo

Provincia di Trento

CAT PROVINCIALI**CAT IMPRESE UNIONE S.r.l.**

Via Solteri, 78
 38100 Trento (TN)
 Tel. 0461.880503 - Fax 0461.880541
 E-mail: gprofumo@uctus.tn.it

Referente: Dott. Profumo

CAT COOPERAZIONE S.r.l.

Via Segantini, 10
 38100 Trento (TN)
 Tel. 0461.898111 - Fax 0461.985431
 E-mail: mauro.dappale@ftcoop.it

Referente: Mauro Dallapè

CAT TRENTO S.r.l.

Via Maccani, 207
 38100 Trento (TN)
 Tel. 0461.434200 - Fax 0461.434243
 E-mail: confesercenti@rezia.it

Referente: Walter Zamboni



3. Esempi di modelli organizzativi

A seguito della ricognizione territoriale effettuata, è stata focalizzata l'attenzione, tra i Centri di nuova costituzione, su alcuni casi particolari.

La scelta è stata effettuata su evidenze del tutto empiriche, senza avanzare alcuna presunzione di esaustività ed obiettività assoluti.

Numerosi CAT, infatti, tra quelli già costituiti ed attivi sul territorio, sono in possesso di tutte le caratteristiche necessarie per un ampio e positivo sviluppo delle proprie attività, ed il focus operato su due soli esempi territoriali (Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia) non esprime alcun termine discriminante di giudizio, ma vuole anzi essere rappresentativo di quanto di positivo si è sviluppato in numerosi altri e diversi casi.

Indicatori importanti e, in qualche modo, pregiudiziali, posti a base della ricognizione effettuata e della conseguente scelta, sono legati alle caratteristiche proprie delle attività poste in essere dai Centri di Assistenza.

In particolare il grado di innovazione nei servizi offerti, rispetto a quelli tradizionalmente presenti negli enti e società di emanazione delle associazioni di categoria, e l'attuazione, seppur in forma ancora embrionale, di quanto l'articolo 23 del decreto di riforma prevede con riferimento ai rapporti tra imprese del settore e pubblica amministrazione.

Oltre ciò, si è preso in considerazione lo sviluppo del modello organizzativo delle nuove strutture, verificando anche il grado di implementazione dei diversi livelli territoriali dell'organizzazione nell'ambito dei processi aziendali.

3.1 L'esperienza dell'Emilia Romagna

L'organizzazione dei CAT costituiti in Emilia Romagna dalle associazioni di categoria è il primo dei due casi su cui è stata focalizzata l'attenzione.

Il sistema CAT di Confcommercio

Per quanto riguarda il sistema dei CAT della Confcommercio, l'innovazione di prodotto e la struttura organizzativa tendono a realizzare un modello di operatività fortemente sinergico, sia tra le diverse componenti territoriali della medesima organizzazione, sia sotto il profilo della integrazione verticale tra i diversi livelli, che attraverso un uso dello strumento "CAT" - in linea con le finalità stabilite dalla legge delega e, successivamente, dal decreto delegato di riforma - rappresenta un contributo importante per l'innovazione e la ristrutturazione del settore, per l'attuazione della riforma e per lo sviluppo delle PMI.

Nel caso esaminato, il Centro si pone quale strumento generatore di proposte attraverso cui formulare ipotesi di sviluppo del settore ed elaborare progetti, tenendo sempre presente la compresenza e le trasformazioni anche delle attività terziarie, diverse dal commercio, e di quelle artigiane - che per così dire "si affacciano sulla strada" - ed, in modo particolare, il contesto urbano in cui tale sviluppo andrà a concretizzarsi.

Sotto il profilo della struttura organizzativa, la scelta operata da Confcommercio, in Emilia-Romagna, ha avuto come presupposto quello di evitare la costituzione di diversi e distinti CAT a livello provinciale separati e non comunicanti tra loro.

Sulla base di tale presupposto, e pur nel rispetto dell'autonomia dei singoli Centri di livello provinciale, è stato proposto e realizzato uno schema organizzativo di rete, prevedendo una diversificazione di funzioni a livello regionale e territoriale, che tenga conto della possibilità di sviluppare economie di scala, e che favorisca il coordinamento e la valorizzazione delle esperienze.

Al fine di definire una organica struttura di rete regionale è stato tenuto conto dei possibili target di riferimento - aziende, associazioni di area, soggetti istituzionali quali comune, provincia, regione, sistema camerale - ed in funzione di questi si è cercato di individuare una ripartizione di compiti e funzioni.

La rete di assistenza tecnica regionale è stata quindi implementata con un CAT regionale e dei centri di Assistenza Tecnica territoriali dotati di un sistema informativo che faccia dialogare i diversi poli e questi con le funzioni di "sportelli" dei servizi, anche, tradizionali.



Il progetto di Assistenza Tecnica si configura come progetto unitario, con articolazioni sostanzialmente modulari, rispondente ad un logo e ad una immagine comuni, attuato in fasi successive.

Sotto il profilo dei servizi, l'organizzazione in esame ha predisposto una sorta di catalogo di offerte iniziali, sia a basso costo, standardizzate, sia da erogare attraverso consulenze anche esterne, con il supporto di reti locali e del polo regionale.

Sotto il profilo più strettamente formale, il polo regionale è stato configurato quale società consortile a *responsabilità limitata* tra le Associazioni di categoria/società di servizi e l'Unione regionale, Confcommercio, con la precipua funzione di servizio - back office - per le realtà territoriali e con l'obiettivo di rappresentare, come accennato anche più sopra, un punto di coordinamento e confronto delle singole esperienze in atto, di sviluppare su richiesta anche azioni di supporto e di realizzare specifici progetti e servizi d'interesse comune nella rete regionale.

L'azione regionale è pure finalizzata alla valorizzazione delle esperienze ed allo sviluppo delle sperimentazioni, anche su aree limitate o per utenti sovra provinciali.

L'azione è sempre condotta in una logica di economie di scala per quel che concerne l'immagine coordinata dei diversi CAT territoriali, la dotazione di strumentazione "a monte", e l'internazionalizzazione di funzioni e di know how strategico.

Sotto il profilo della centralità dell'azione, l'organizzazione dell'Emilia Romagna ha strategicamente convogliato gran parte delle sue risorse su un obiettivo di innovazione progettuale in materia di sviluppo della distribuzione e del contesto urbano.

Più in particolare, il marketing urbano è stato ed è uno degli argomenti maggiormente considerati, unitamente a quello della riqualificazione urbana.

Lo sviluppo di azioni e politiche di marketing urbano tende a rendere concreto un processo decisionale inerente operazioni di trasformazione o riqualificazione territoriale, sociale ed economica. Tale processo va impostato su azioni di analisi, progettazione, realizzazione e controllo dei risultati ed è finalizzato a produrre, cambiare o eliminare scambi volontari di valori con mercati-obiettivo.

Nel caso in esame l'obiettivo è, sostanzialmente, adeguare l'offerta della città ai bisogni ed ai desideri del mercato-settore, considerato, generalmente, entro l'ambito di intervento definito in sede di pianificazione.

Sono quindi centrali, nell'azione dell'istituto, le politiche di riqualificazione dei centri storici impostate, appunto, come azioni di marketing urbano, per la realizzazione di azioni ed interventi per la conservazione e trasformazione territoriale, la cre-

scita e l'innovazione dei servizi e lo sviluppo degli elementi di attrazione della città.

Le azioni di rilancio e valorizzazione delle attività che all'interno del centro storico da sempre detengono funzioni strettamente correlate con il suo uso sociale, nonché il rafforzamento di una identità sia economica che socio culturale della città, sono alla base della riscoperta del cuore urbano della stessa come ambiente di pregio per la socialità collettiva.

Le azioni principali su cui si è incentrata, in materia, l'azione del CAT in esame, sono sostanzialmente tre:

- l'assetto urbano della città: intervenire sulla qualità ambientale di un centro storico; agire cioè su diversi aspetti ed elementi di quello che esiste fisicamente e di quello che può migliorare la percezione della "qualità della vita di chi ci abita e di chi lo frequenta". Fanno parte di questo ipotetico elenco di elementi sia la qualità e funzionalità degli spazi, dei servizi esistenti e dell'arredo urbano, sia il valore percettivo e rievocativo dei luoghi.
- Le azioni relative all'accessibilità al centro storico per migliorarne le condizioni di fruibilità, si sono concretizzate nell'organizzazione e coordinamento di una serie di interventi e servizi finalizzati a migliorare la possibilità di un rapido raggiungimento del luogo senza intaccare le condizioni fruibili esistenti;
- l'attrattività dell'ambiente urbano: è migliorabile anche attraverso una proposta integrata di contenuti di servizio alla domanda sociale propria degli utenti del luogo, supportata da modalità di comunicazione che stimolino la curiosità alla frequentazione e producano sensazioni di interesse, divertimento e benessere durante la permanenza nel luogo, al di là del fatto che il frequentatore sia o meno interessato alla rete commerciale;
- l'animazione del centro storico attraverso una coordinata politica di eventi, finalizzata a determinare una attrattività correlata non solo alle abituali modalità di frequentazione, ma anche e soprattutto all'esigenza di garantire un alto livello di qualità di fruizione del luogo.

Il sistema CAT di Confesercenti

Nell'ambito del sistema Confesercenti Emilia Romagna l'assistenza tecnica viene intesa come attività, organizzata in forma di sistema a rete, in grado di soddisfare i bisogni informativi e colmare le carenze tecnologiche organizzative di un sistema di imprese, attraverso la creazione di una mentalità gestionale orientata alla conoscenza e al controllo del mercato e in grado di dare all'impresa commerciale la capacità di rispondere e anticipare i mutamenti qualitativi di suo interesse.



Funzione

Il sistema dei CAT dell'Emilia Romagna è stato, quindi, concepito nella convinzione che l'assistenza tecnica debba:

1. rispondere alle esigenze delle imprese in termini di analisi di mercato, innovazione della gestione aziendale, analisi della produttività, della domanda e dei consumi;
2. rispondere ai fabbisogni di formazione imprenditoriale in termini di programmazione, coordinamento, controllo, organizzazione e valutazione;
3. essere in grado di supportare le imprese nello sviluppo di efficaci attività di marketing;
4. sostenere tecnicamente il processo di informatizzazione delle aziende;
5. fornire dati utili per l'esercizio delle attività sin qui identificate.

I livelli del servizio

Una funzione così importante e innovativa delineava una vera e propria nuova figura professionale, che racchiudeva competenze diverse ma nello stesso tempo complesse. Questo determinava sicuramente l'impossibilità dell'operare in modo isolato e la necessità di poter contare su supporti professionali adeguati.

Sulla base di questa convinzione la scelta compiuta dalla Confesercenti Emilia Romagna è stata quella di costruire un sistema a rete che operasse su più livelli e non producesse dispersione di costi e investimenti ripetitivi.

Si è originato, quindi, un primo livello, erogatore del servizio di assistenza tecnica, che è quello delle province, a contatto diretto con gli utilizzatori finali, le imprese, e che deve poter contare su dati aggiornati e utilizzabili immediatamente; a fianco del quale opera un livello regionale di consulenza e assistenza, di studio, ricerca e progettazione, fatto di banche dati continuamente aggiornate, di formazione e coordinamento delle professionalità esistenti nelle province, di esperti delle singole tematiche che possano arricchire il know how complessivo e intervenire direttamente a richiesta, di incontri periodici di aggiornamento, di produzione di materiali utili e di tutto quello che serve all'assistente tecnico provinciale per poter concretamente operare.

Le risposte ai livelli operativi

Da un punto di vista dei servizi erogati i CAT della Confesercenti dell'Emilia Romagna offrono alle imprese:

1. analisi di mercato, innovazione della gestione aziendale, analisi della produttività, della domanda e dei consumi, servizi che si affiancano a quelli più tradizionali per

l'organizzazione come il credito e il controllo di gestione. Per garantire un servizio efficace in questa direzione il livello regionale fornisce informazioni mirate tratte dall'incrocio di più fonti (Unioncamere, Istat ...) sulla realtà economico-sociale a livello di Comuni, Province, Regione e Stato, implementate da una banca dati motivazionale, tratta da apposite ricerche sul campo, che completa in termini dinamici le informazioni disponibili delle altre fonti e anticipa esigenze e comportamenti del consumo.

2. la formazione attraverso moduli formativi tarati sulle esigenze delle imprese e di supporto alle strategie aziendali. Il livello regionale supporta la progettazione provinciale e informa e aggiorna sulle modalità operative e di accesso ai finanziamenti pubblici disponibili e, contemporaneamente, sviluppa percorsi di crescita professionale degli addetti all'assistenza tecnica delle province.
3. rispetto al supporto alle imprese nello sviluppo di strategie di marketing, il livello regionale seleziona professionalità in grado di operare a livello territoriale in collaborazione con i CAT e promuove incontri di approfondimento e seminari sulle tendenze e le innovazioni del marketing operativo per le piccole imprese.
4. per l'esercizio del servizio di assistenza tecnica da parte delle province occorrono strumenti e conoscenze a supporto delle competenze. Il livello regionale fornisce gli aggiornamenti attraverso un programma operativo di assistenza tecnica; la promozione di incontri periodici di studio e approfondimento; la creazione di percorsi formativi con viaggi di approfondimento e conoscenza delle realtà significative.

Altri ambiti d'intervento

Il servizio di assistenza tecnica dei CAT della Confesercenti dell'Emilia Romagna opera inoltre in altri ambiti d'intervento e più precisamente rispetto a:

- progetti di marketing urbano e di valorizzazione commerciale dei centri storici, in riferimento soprattutto alla Legge regionale 41/97;
- elaborazione di progetti in grado di incentivare i consorzi di via e l'associazione fra le imprese,
- stimolo agli operatori singoli o associati per progetti sulla gestione aziendale e la valorizzazione del territorio;
- progetti per le imprese turistiche in riferimento alle leggi regionali del settore;
- ricerche motivazionali per settori merceologici e ambiti territoriali;
- evoluzione della rete commerciale;
- evoluzione del mercato di riferimento dell'associazione Confesercenti e eventuali nuove aree di business;
- formulazione delle pianificazioni commerciali, alla luce degli indirizzi regionali.



Il CAT regionale Emilia Romagna

CAT Confesercenti Emilia Romagna, comprende fra i propri soci tutte le strutture provinciali dell'associazione (o direttamente o attraverso la partecipazione di una propria struttura di servizi) e svolge attività di:

- indagini di mercato e costruzione di banche dati
- promozione e sviluppo del commercio elettronico
- informazione sulle opportunità di finanziamento alle imprese
- formazione e aggiornamento professionale
- altre attività di servizio inerenti il settore del commercio e turismo, così come previste dal suo statuto.

Svolge la propria attività sia attraverso consulenze dirette e singole, che con iniziative seminariali e pubblicazioni, sia attraverso il proprio sito www.catconfesercenti.it.

CAT è autorizzato ad operare, ai sensi delle leggi nazionali (D.Lgs. l 14/98) e regionali (L.R. 14/99), con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 2731 del 1999.

Sui temi della valorizzazione del commercio, in sede fissa e su area pubblica, all'interno dei centri storici, dell'utilizzo del commercio elettronico il Nuovo Cescot E.R. col supporto tecnico del CAT ha, fra l'altro, pubblicato i volumi:

“Ambulanti, mercati, fiere, botteghe”

“I Negozi di successo. Le tendenze evolutive della distribuzione commerciale”

“Steps di avvicinamento alla rete delle piccole e medie imprese commerciali e turistiche”

“E-commerce: navigare il futuro. Formazione e tecnologia per il commercio elettronico delle pmi”.

In particolare il CAT regionale svolge la sua attività nelle seguenti aree operative:

1. predisposizione e realizzazione di progetti di valorizzazione commerciale, anche in riferimento alle Leggi Regionali dell'Emilia Romagna n° 14 del 1999 (articolo 8) e 41 del 1997, in favore delle amministrazioni pubbliche e dei gruppi di operatori fra di loro aggregati nelle varie forme previste dalle leggi vigenti;
2. supporto delle singole imprese, sviluppando progetti di assistenza tecnica per favorire l'orientamento al mercato dell'impresa e l'adattamento della sua formula commerciale;
3. supporto delle associazioni territoriali, con la gestione di banche dati sulla rete distributiva, strumenti di informazione, organizzazione di momenti formativi e di aggiornamento, creazione di servizi innovativi.

Sulle problematiche relative al rapporto fra centri storici e distribuzione commerciale, il CAT Confesercenti ha realizzato diversi studi e indagini conoscitive, sia per conto di Enti Locali, che per singole imprese e gruppi di operatori commerciali.

A fianco di questi il CAT ha sviluppato diversi progetti per conto delle Confesercenti delle varie province e di numerosi comitati e associazioni di operatori commerciali, organizzando anche eventi pubblici su temi specifici come le giornate nazionali sul marketing urbano svoltesi a Bologna, a Palazzo Re Enzo, nel settembre 2002 in collaborazione con ANCESTOR.

Dal gennaio 2002 è attivo www.ozioenegozio.com il portale ideato e realizzato da CAT per le imprese del commercio e del turismo dell'Emilia Romagna.

Le strutture provinciali

Il livello provinciale è il momento in cui il servizio si concretizza nel rapporto con l'impresa e dove se ne manifesta l'efficacia. I CAT provinciali operano in stretto rapporto con le strutture dell'Associazione e erogano i propri servizi operativi direttamente alle imprese col supporto del CAT regionale.

3.2 L'esperienza del Friuli-Venezia Giulia

Nel secondo dei casi esaminati, quello del Friuli-Venezia Giulia, le associazioni provinciali di categoria aderenti a Confcommercio e quella regionale, hanno progettato, in linea con quanto esposto per il CAT dell'Emilia, i Centri di assistenza tecnica diversificando i livelli di competenza territoriale.

In particolare individuando un livello provinciale ed un livello regionale, attraverso la costituzione di un organismo di secondo grado che potesse rappresentare, in modo unitario, i CAT provinciali nei confronti della Regione.

Ad ogni modo, il livello ottimale di competenza per i CAT resta, anche nel caso esaminato, quello provinciale. Per la forma giuridica, è stata indicata quella della società di capitali, in particolare la SRL o la società consortile a r.l.

Inoltre, nel caso di specie, le attività istituzionali dei CAT sono state suddivise in quattro macro aree di intervento:

1) Servizio formazione ed assistenza tecnica

In questa area di intervento sono state comprese le attività di formazione riguardanti:



- la formazione di base per l'accesso all'attività che prevede corsi per le categorie merceologiche food e no-food. I corsi hanno per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza ed all'informazione al consumatore; disposizioni relative all'igiene ed alla sanità, alle norme di etichettatura, di imballaggio, di sicurezza, nonché norme specifiche che regolano la commercializzazione di altri beni.

È stato inoltre ritenuto opportuno che tra le materie di apprendimento fossero inserite anche nozioni di marketing, merchandising, psicologia e tecniche di vendita, gestione economica e finanziaria della piccola e media impresa;

- aggiornamento professionale per gli operatori in attività, attraverso corsi aventi ad oggetto materie riguardanti:
 - a) la gestione dell'azienda;
 - b) le merceologie ed i prodotti commercializzati;
- formazione obbligatoria o prevista da norme di legge in materia di igiene e sanità, di sicurezza sul lavoro, di prevenzione incendi, ecc. e la formazione per l'esercizio dell'attività di cui alla legge nazionale di riforma della disciplina del commercio, corsi per l'iscrizione al REC, somministrazione di alimenti e bevande, REC alberghi, corsi per l'iscrizione all'Albo Agenti e Rappresentanti di commercio ed all'Albo degli Agenti di Affari in Mediazione;
- formazione finanziata attraverso la realizzazione di progetti di formazione collegati agli obiettivi comunitari;
- gestione dell'azienda commerciale sotto il profilo economico e finanziario. Gli interventi possono interessare sia singole aziende, sia aziende di uno stesso settore merceologico e riguardano:
 - a) l'ottimizzazione della gestione organizzativa economica e finanziaria;
 - b) la politica dei prezzi;
 - c) la politica degli acquisti;
 - d) le consulenze in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;
 - e) la contrattualistica;
- marketing e merchandising;
- credito e finanziamenti
- igiene e sanità;
- gestione del personale e sicurezza sul lavoro;
- tutela dell'ambiente;
- rapporti con i consumatori;
- certificazione di qualità.

2) Nuova impresa del terziario

Questa seconda area di intervento fa riferimento al progetto Nuova Impresa, finalizzato a guidare la nascita di nuove attività imprenditoriali del settore commercio e/o turismo e/o servizi, fornendo tutte le informazioni ed i supporti tecnici necessari per l'avvio della nuova attività, avvalendosi anche di strumenti di analisi e previsione.

Gli obiettivi di tale progetto, più in particolare, sono:

- l'individuazione e la valutazione dell'imprenditore: rappresenta la fase in cui si valuta la figura dell'imprenditore e di eventuali partners;
- il progetto imprenditoriale: raccolta di informazioni sull'idea che origina l'iniziativa imprenditoriale, motivazioni, analisi del prodotto e/o servizio; modalità di distribuzione; caratteristiche dell'attività nuova impresa; subentro in attività esistente; scelta della forma giuridica dell'impresa più idonea alla tipologia di iniziativa imprenditoriale, ecc.;
- la specificazione del tipo di attività e valutazione dell'investimento: previsione costi iniziali ed individuazione delle fonti finanziarie a copertura dell'iniziativa;
- analisi economica dell'iniziativa;
- l'informazione e la consulenza all'imprenditore;
- la formazione di base;
- la formazione di settore;
- la formazione professionale;
- la formazione finanziata: progettazione di interventi formativi da attivare presso aziende che ne fanno richiesta con lo scopo di formare il personale dipendente.

Inoltre, il progetto nuova impresa ha anche come scopo quello di valutare la situazione del mercato nel quale si dovrà insediare la nuova attività imprenditoriale e quindi deve essere in grado di fornire dati numerici precisi e puntuali all'imprenditore.

Più in particolare:

- effettuare un costante monitoraggio delle dinamiche evolutive nel settore della distribuzione commerciale;
- valutare le ripercussioni economiche e di mercato che andranno a subire i diversi settori merceologici e di servizi;
- individuare i correttivi gestionali, organizzativi, finanziari e di marketing da proporre alle imprese dei settori distributivi per mantenere una posizione di reddito sul mercato o per intraprendere un'unica iniziativa imprenditoriale.



Inoltre, l'attività è rivolta anche:

- all'individuazione del target;
- alla definizione degli ambiti del mercato potenziale;
- all'analisi della concorrenza (benchmarking);
- alle previsioni di fatturato;
- alle politiche di merchandising;
- alle politiche promozionali e pubblicitarie.

3) Servizi delegati dalle pubbliche amministrazioni e collaborazioni con l'osservatorio regionale del commercio

Nella terza area d'intervento delineata nel progetto organizzativo del CAT si ha riguardo:

- alla creazione di uno sportello unico per il credito: Convenzione tra la regione ed il CAT per la consulenza alle imprese e la gestione amministrativa delle pratiche in materia di credito agevolato;
- alla creazione di uno sportello unico per gli operatori del terziario che operano nelle aree montane e periferiche in collaborazione con le comunità montane ed i comuni. Gli interventi di tali sportelli potranno anche riguardare le modalità di delega di alcune funzioni o servizi agli operatori commerciali, considerato anche la funzione di carattere sociale che gli stessi svolgono in queste aree;
- allo studio ed alla proposta dei criteri urbanistici e commerciali per il rilascio delle autorizzazioni di medio e grande dettaglio da sottoporre all'approvazione dei comuni e della regione;
- alla realizzazione di manifestazioni e promozioni per conto dei comuni e di altri enti pubblici che abbiano ricadute sulle attività commerciali e turistiche;
- alla realizzazione di studi di fattibilità e progettazione di ingegneria e ricerche di mercato, anche mediante la collaborazione ed il coordinamento con altri organismi pubblici e privati che svolgono tale attività;
- alla promozione e realizzazione di studi e ricerche a carattere tecnico scientifico, promozione ed attuazione di iniziative di studio e confronto scientifico ed operativo (convegni seminari, ecc.);
- alla costituzione di una rete di informazioni e coordinamento con altri CAT e con il sistema Confcommercio nel suo complesso anche mediante l'utilizzo di i.t.;

- alla partecipazione a gare ed appalti nel settore servizi;
- alla collaborazione con l'Osservatorio Regionale del Commercio per monitorare la consistenza, la modificazione e l'efficienza della rete regionale distributiva al dettaglio e per coordinare i programmi delle attività formative.

4) *Promozione e sviluppo del terziario*

L'ultima area configurata all'interno del progetto CAT, è relativa ad attività di:

- progettazione per le PMI finalizzate alla formazione, promozione ed assistenza sull'utilizzo del commercio elettronico;
- promozione e certificazione della qualità dei servizi resi da attività di intermediazione e di servizio;
- progettazione per la riqualificazione e rivitalizzazione dei centri urbani compresi gli interventi per i mercati su aree pubbliche e su centri commerciali naturali;
- studio e realizzazione diretta di programmi di promozione e di rilancio dei centri turistici e delle aree montane (progetti d'area);
- promozione, costituzione e gestione di consorzi di operatori commerciali e/o turistici che abbiano come finalità lo sviluppo del terziario dei centri urbani, delle aree montane, dei centri turistici e delle aree periferiche;
- elaborazione e realizzazione di progetti di promozione e di sviluppo per categorie merceologiche (panificatori, macellai, ristoratori, ecc.);
- promozione e partecipazione a gruppi di acquisto, progetti di affiliazioni e franchising;
- progettazione ed iniziative tendenti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese commerciali.



4. Il co-finanziamento pubblico dei CAT

4.1 I riferimenti normativi per il finanziamento pubblico dei CAT

L'art. 23 del decreto legislativo n. 114/1998 ha previsto l'istituzione dei Centri di Assistenza Tecnica con autorizzazione delle regioni, stabilendone il finanziamento a valere sul Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo, di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

L'art. 16, comma 1, della menzionata legge n. 266/97, nell'istituire il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali, ha assegnato al CIPE la definizione dei progetti strategici da realizzare nonché i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale. Il predetto articolo recita *“È istituito il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi nel settore del commercio e del turismo con una dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999”*...

Con delibera n. 100 del 5 agosto 1998, il CIPE ha emanato le direttive per la concessione delle agevolazioni in questione prevedendo interventi rivolti alla riqualificazione dei contesti urbani e territoriali che le regioni sono chiamate a realizzare attraverso la predisposizione di appositi programmi attuativi da attuare sull'intero territorio nazionale.

Nella determinazione dei criteri il CIPE ha previsto una percentuale d'intervento a carico delle regioni inizialmente non inferiore al 50% della quota di intervento del Fondo di cofinanziamento degli interventi regionali; con modifiche apportate con delibera del 14 giugno 2002 il CIPE ha abbassato il livello del cofinanziamento regionale al 10% in via generale per tutte le regioni fatta eccezione per le regioni operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, per le quali l'intervento di cofinanziamento regionale può essere ridotto al 5%.

Il CIPE ha riconosciuto come strategici i progetti aventi ad oggetto *“la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali e montane...Le iniziative da includere nei programmi attuativi delle regioni dovranno mirare alla riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo nei contesti urbani, rurali e montani ivi compresi interventi per i mercati su aree pubbliche, su centri commerciali naturali...al recupero e riconversione di comprensori turistici in crisi...alla riqualificazione delle attività turistiche di assistenza ed informazione nei centri storici e nelle aree rurali e montane...a garantire l'offerta commerciale in particolare contesti urbani e nelle aree rurali e montane scarsamente popolate.”*

I soggetti beneficiari dei programmi attuativi regionali sono le piccole e medie imprese del commercio... e del turismo... nonché le imprese e gli organismi fornitori

di servizi strettamente connessi agli interventi elencati..., ivi compresi i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e previsti nei programmi attuativi regionali....

Al fine di favorire l'avvio e la crescita dei CAT con il d.m. 30 marzo 2000 è stato riservato a carico del Fondo nazionale di cofinanziamento degli interventi regionali per l'esercizio 2000 in favore dei soli CAT lo stanziamento di 50 miliardi di lire, fermo restando che il finanziamento dei CAT è stabilito in via ordinaria a carico del predetto Fondo di cofinanziamento regionale. Su tale base alcune Regioni hanno inserito fin dall'inizio del funzionamento del Fondo nei programmi attuativi misure in favore dei CAT. Con particolare riferimento agli stanziamenti specifici del 2000 risultano approvati, alla data odierna, 11 programmi attuativi Regionali a favore dei CAT.

L'art. 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (valevole per le sole aree depresse), ha esteso le agevolazioni della legge n. 488/92 anche al settore del commercio. In applicazione è stato emanato il d.m. n. 133 del 9 marzo 2000. Con circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001 sono state fornite istruzioni per la concessione ed erogazione delle agevolazioni al settore commercio. Al punto 2.1 lettera l) della circolare, sono previsti i CAT tra i soggetti beneficiari.

Oltre alle due modalità sopra indicate ai CAT possono pervenire altri finanziamenti dalle Regioni, dai Comuni, dalle Camere di Commercio, dalle imprese per i servizi resi, ecc.

Alcune Regioni (v. Toscana) hanno inserito gli interventi a favore dei CAT nel DDCUP 2000-2006 in sostituzione del cofinanziamento Regionale previsto dalla delibera CIPE 5 agosto 1998, n. 100.

4.2 Il punto di vista di Confcommercio

La Riforma del Commercio aveva previsto, oltre alla costituzione, anche il finanziamento dei Centri di assistenza tecnica attraverso le disponibilità del Fondo di Cofinanziamento Nazionale di interventi regionali a favore del commercio e del turismo, istituito dall'articolo 16 della legge 266/97.

Su tale normativa erano stati riservati ai CAT 50 miliardi delle vecchie lire che servivano a finanziare normative regionali rivolte al finanziamento dei CAT.

Molte Regioni hanno predisposto le normative regionali necessarie ad ottenere il cofinanziamento della legge 266/97 ma alcune di queste hanno anche notificato l'aiuto alla Commissione Europea per superare la soglia del "de minimis".

La Commissione Europea tuttavia ha sollevato diversi problemi in ordine alla legittimità degli aiuti, bloccando di fatto la possibilità per i CAT di ottenere le risorse pubbliche.



I regimi notificati da Lombardia, Marche, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte hanno infatti trovato l'opposizione da parte della DG Concorrenza principalmente in relazione:

1. all'esistenza di caratteristiche diversamente rilevanti ai fini dell'incidenza sulla concorrenza che rendono difficile capire quali aiuti rientrino nella disciplina degli aiuti di stato e quali ne siano esclusi;
2. all'articolazione approssimativa e poco chiara delle misure;
3. alla difficoltà di individuare se i beneficiari degli interventi siano i CAT o le imprese;
4. al rischio che i servizi erogati dal CAT possano essere offerti anche da altri organismi quali società di consulenza e professionisti.

Per superare tale situazione Confcommercio ha ritenuto, dunque, all'interno dell'attività del Gruppo di progetto "Coordinamento CAT", di perseguire i seguenti obiettivi:

- ottenere che le Amministrazioni Regionali ritirassero la propria notifica;
- predisporre una ipotesi di Regime di Aiuto esente da notifica da sottoporre alle Regioni, al fine di creare un modello di regime di aiuto a favore dei CAT avente caratteristiche il più possibile omogenee sia nella forma che nei contenuti, pur nel rispetto delle peculiarità regionali.

Una volta ottenuto il ritiro delle notifiche attraverso un'azione di lobby nei confronti delle Regioni, i lavori del Gruppo si sono incentrati sull'analisi della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato per trovare soluzioni alternative alla notifica da un lato ed all'applicazione unicamente del "de minimis", dall'altro.

Si è concluso che una normativa regionale di aiuto ai CAT può evitare la notifica se rispetta le condizioni di applicabilità previste nei regolamenti comunitari tra i quali per la materia trattata si evidenziano in particolare:

- il regolamento 68/2001 (GUCE del 13 gennaio 2001), concernente gli aiuti alla formazione che potrebbe ispirare misure volte al finanziamento delle attività del CAT relative alla formazione;
- il regolamento 70/2001 (GUCE del 13 gennaio 2001), riguardante le PMI, consente aiuti agli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali alle imprese di medie e piccole dimensioni su tutto il territorio nazionale e con intensità pari rispettivamente al 7% (MI) e al 15% (PI).

Questi due Regolamenti sono cosiddetti "di esenzione" e cioè la conformità a quanto in essi contenuto evita la notifica alla Commissione Europea.

Una volta individuate le norme comunitarie applicabili si è provveduto alla formu-

lazione di una ipotesi di intervento pubblico regionale a favore dei Centri di Assistenza Tecnica articolato in gruppi di attività per ciascuna delle quali le spese ammissibili siano riconducibili all'interno dei Regolamenti di esenzione.

Le attività individuate e i corrispondenti regimi di aiuto applicabili sono in sintesi i seguenti:

A) *Costituzione dei CAT*

Sebbene svolga funzioni di tipo "istituzionale", il CAT si pone anche sul mercato della consulenza ed è quindi, in questa veste, una impresa soggetta alle regole della concorrenza. Non potendosi distinguere - se non in relazione alle specifiche attività svolte - fra le due funzioni, non sono ammissibili aiuti al funzionamento, se non in regime "*de minimis*". In considerazione dell'importo ridotto di aiuto consentito da tale regola, esso potrebbe essere configurato come aiuto alla costituzione, concesso quindi *una tantum*.

Qualora il CAT sia qualificabile come PMI, potranno inoltre essere concessi aiuti per gli investimenti fatti (sia al momento della costituzione, sia in momenti successivi) nei limiti ed alle condizioni di cui al Regolamento della Commissione n.70/2001. Tali aiuti non potranno superare il 7,5% o il 15% (rispettivamente per le medie e per le piccole imprese) degli investimenti materiali e immateriali ammissibili in base al regolamento suddetto, nonché il 50%, qualora si tratti di costi relativi a servizi forniti da consulenti esterni, che non abbiano carattere continuativo o periodico (ai sensi dell'art. 5 del regolamento suddetto). Naturalmente deve trattarsi di consulenza a diretto beneficio del CAT (ad esempio, finalizzata all'acquisizione della certificazione ISO 9000 da parte del Centro stesso), non trasferibile alle imprese.

Si tenga presente che, come precisato al 5° "considerando" del Regolamento della Commissione n. 69/2001, un aiuto in regime "*de minimis*" può essere cumulato con un aiuto concesso in applicazione di un regolamento di esenzione per categoria, anche per lo stesso progetto. Un contributo alla costituzione del CAT sarebbe quindi cumulabile - qualora l'amministrazione lo ritenesse opportuno - con un aiuto nelle percentuali sopra indicate sulle diverse spese ammissibili in base al Regolamento 70/2001.

B) *Organizzazione e fornitura di assistenza generica*

L'utilizzo di risorse pubbliche a sostegno di questo genere di attività non suscita problemi in relazione alla disciplina degli aiuti di Stato. Si possono prendere in considerazione due categorie di attività di questo tipo: quella di divulgazione e, potremmo dire, di animazione economica, che rientra fra i compiti istituzionali della stessa Pubblica Amministrazione, nei confronti della quale i CAT svolgerebbero una funzione di supplenza; quella di assistenza generica a tutti gli operatori, anche potenziali (orientamento alla creazione di impresa).



Si tratta, in entrambi i casi, di un servizio erogato gratuitamente, che non entra in concorrenza con altre attività svolte da soggetti diversi sul mercato. Quanto al fatto che il sostegno pubblico verrebbe concesso a determinati soggetti, senza previa selezione in base ad una procedura di evidenza pubblica, si consideri che i CAT sono previsti dalla legge, che attribuisce loro tali specifiche funzioni.

Se dunque si può escludere che il sostegno pubblico al tipo di attività in questione costituisca aiuto di Stato, è necessario poter "isolare", nell'ambito delle variegate funzioni del CAT, quelle ascrivibili a tale categoria, in modo da evitare che le risorse pubbliche destinate ad essa possano essere utilizzate per attività diverse, con l'effetto di costituire aiuto di Stato per altro verso.

Si dovrà quindi poter quantificare i costi (comprensivi della quota parte delle spese generali del CAT imputabili al servizio specifico: affitti, personale, strumentazioni, ecc.).

Concretamente, si potrebbe procedere in due maniere diverse: quantificando i costi a priori, producendo adeguati preventivi all'atto di presentazione dell'istanza alla Regione, da cui emergano le attività che si intendano svolgere ed i costi imputabili ad essa; oppure giustificando a posteriori (o periodicamente) l'attività effettuata, con i relativi costi. Trattandosi di attività continuativa, non sarebbe richiesta una vera e propria rendicontazione delle spese, ma una quantificazione dei costi generali imputabili allo specifico servizio.

C) Attività delegata dalla PA

Siamo in una ipotesi che si differenzia da quella precedente per il fatto che non si tratta di attività generica di informazione e assistenza, quantificabile forfettariamente, bensì di funzioni specifiche svolte in nome e per conto dell'amministrazione, a fronte di un corrispettivo per la prestazione del servizio.

L'incarico al CAT dovrebbe essere conferito a seguito di una procedura di evidenza pubblica e il compenso dovrebbe o essere predeterminato e risultare tra gli elementi del bando di gara, oppure costituire uno dei criteri di aggiudicazione.

In questo caso, evidentemente, non si realizza l'ipotesi di aiuto di Stato: il compenso pagato dall'amministrazione non è altro, infatti, che il corrispettivo dovuto per la prestazione di un servizio.

D) Fornitura di servizi di consulenza

In questo caso l'attività viene svolta sicuramente in concorrenza - almeno potenziale - con altri soggetti ed un sostegno al suo svolgimento realizza comunque un aiuto di Stato.

Questo può configurarsi:

- come aiuto al CAT
- come aiuto alle imprese che utilizzano la consulenza.

Si verifica il primo caso qualora il sostegno pubblico venga concesso al Centro in quanto tale; questo potrà così fornire la consulenza a condizioni più favorevoli. Il contributo pubblico aumenterebbe dunque la competitività del CAT nei confronti dei suoi concorrenti e costituirebbe un aiuto al funzionamento, non essendo giustificato da investimenti che rientrino nelle categorie dei costi ammissibili ai sensi del Regolamento 70/2001.

È dunque praticabile solo la seconda ipotesi: aiuto alle imprese che acquistano i servizi di consulenza forniti dal CAT.

L'agevolazione deve quindi essere inequivocabilmente fruita dalla singola impresa per una determinata consulenza e deve essere previsto e messo in atto un meccanismo di gestione degli aiuti che garantisca che questi non vengano trasferiti al CAT o ad altre imprese.

Trattandosi di consulenza (è ammissibile solo quella di cui all'art.5 del Regolamento 70/2001), l'agevolazione potrà raggiungere il 50% dei costi (ai sensi della disposizione appena citata), ovvero potrà essere concessa in regime "*de minimis*" (con un tetto percentuale stabilito discrezionalmente dall'amministrazione), o ancora - come precisato sopra - si potranno sommare le due intensità di aiuto.

La consulenza potrà essere fornita, a seconda dei casi, dal CAT stesso o da soggetti esterni, convenzionati o meno con questo. Il fatto che, in virtù di una convenzione, i costi del servizio possano essere ridotti rispetto alle tariffe normalmente praticate dagli stessi consulenti, non costituisce in alcun modo aiuto di Stato, in quanto la tariffa ridotta non è dovuta ad un intervento finanziario del CAT (con denaro pubblico), ma a normali meccanismi di mercato (sconto sulla quantità). Né si realizzerebbe aiuto a favore del CAT qualora questo trattenesse per sé lo sconto praticato dal consulente. Questo non dipenderebbe, infatti, dal contributo percepito dall'impresa per il servizio acquisito, ma dalla capacità del CAT di portare un elevato numero di clienti allo stesso consulente.

Quanto al meccanismo idoneo a garantire la destinazione dell'aiuto, si può formulare l'ipotesi seguente:

1. la Regione stanziava una cifra che impegna a favore dell'attività in oggetto, delegandone la gestione al CAT;
2. le imprese che intendono accedere alle agevolazioni presentano domanda al CAT per l'importo corrispondente al costo della consulenza richiesta;
3. il CAT concederà l'aiuto, procedendo secondo uno dei seguenti meccanismi (indicato dalla legge):
 - a sportello, secondo l'ordine di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse (si potrebbero anche prevedere più *tranches* nell'arco dell'anno);



- a bando; in caso di carenza di risorse rispetto alle domande, si potrebbe prevedere una graduatoria di merito, oppure una riduzione proporzionale del contributo;

4. il CAT dovrà rendicontare alla Regione gli aiuti concessi ed erogati.

D) La realizzazione di studi e progettazione

I servizi ascrivibili a questa tipologia di attività possono essere suddivisi in due grandi categorie:

- quelli commissionati da una committenza esterna (pubblica o privata);
- quelli di iniziativa del CAT

Nel primo caso il Centro è un prestatore di servizi, che saranno resi a fronte di un corrispettivo. Nessun problema, naturalmente, se il committente - ed il finanziatore - è privato. Qualora lo studio sia commissionato da una Pubblica Istituzione, dovranno essere rispettate le regole in materia di appalti, laddove esse siano applicabili.

Si tenga presente che, se l'oggetto dell'attività riguarda precipuamente l'organizzazione del commercio, la natura del CAT, istituito con legge proprio allo scopo di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, può consentire l'affidamento diretto, quanto meno nel caso in cui l'importo del lavoro non superi la soglia di 200.000 euro.

Se poi il committente fosse privato, ma beneficiasse di un contributo pubblico, il problema dell'eventuale compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato si sposterebbe al rapporto tra il committente stesso e l'ente finanziatore, non coinvolgendo minimamente il CAT.

Nel caso in cui l'iniziativa sia del CAT e l'attività sia realizzata con un contributo pubblico, si possono distinguere due diverse situazioni:

- quella in cui l'oggetto rivesta un interesse generale
- quella in cui siano direttamente e specificamente interessate solo alcune imprese.

Nel primo caso si ricadrebbe nell'ipotesi di cui al punto b), ed un contributo pubblico non avrebbe la natura di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, par. 1; nel secondo si potrebbe realizzare l'ipotesi di cui al punto c) ed il supporto pubblico sarebbe qualificabile come aiuto alle imprese (non al CAT), distribuito *pro quota* tra esse. Per essere compatibile dovrebbe quindi essere giustificato o come aiuto in regime "*de minimis*" (ciascun beneficiario dovrebbe conteggiare la quota sul proprio plafond di 100.000 euro nel triennio), o come aiuto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 70/2001 (fino al 50% della spesa). Resta sempre la possibilità del cumulo tra i due regimi.

Ogni volta l'attività, su commessa o per propria iniziativa, sia realizzata con il sostegno pubblico, sarà necessario tenere una contabilità separata, che consenta di verificare la congruità del contributo rispetto ai costi effettivi (preventivi) e la corretta destinazione delle risorse pubbliche.

E) La formazione

Anche il sussidio pubblico alla formazione professionale può costituire aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, par. 1; in tal caso deve sottostare alle regole dettate dal Regolamento della Commissione n.68/2001, che consente, come noto, di evitare la notifica.

Il regolamento citato, al 6° considerando, precisa che certe misure di formazione esulano dalla disciplina suddetta, *"perché dettate a favore di qualunque persona fisica, senza favorire determinate imprese o settori. Esempi di tali misure sono costituiti dalla formazione scolastica e professionale iniziale (come i contratti di apprendistato e i sistemi di formazione in alternanza), dalla formazione o riqualificazione dei disoccupati, compresi i tirocini in azienda, dalle misure direttamente rivolte ai lavoratori o ad alcune categorie di lavoratori, che danno loro la possibilità di seguire formazioni non connesse all'impresa o al settore di attività in cui sono occupati"*.

Quando invece si ricada nell'ipotesi di aiuto ai sensi dell'art. 87, par. 1, gli aiuti potranno raggiungere, per le PMI, il 35% o il 70% dei costi ammissibili, a seconda che si tratti di formazione specifica o generale. Tali percentuali sono aumentabili di 5 punti percentuali per le regioni ammesse alla deroga di cui all'art. 87, par. 3, lettera c), di 10 punti per le Regioni art. 87, 3° comma, lettera a), di 10 ulteriori punti se la formazione è rivolta a lavoratori svantaggiati.

Si tenga presente che la formazione nel settore del commercio - salvo casi isolati - rientra nella categoria della formazione generale. Questa è infatti definita come *"la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione..."*. Le intensità degli aiuti ammissibili è dunque la più elevata.

Data la presenza in ciascuna Regione di strumenti consolidati e permanenti di sostegno alla formazione professionale, generalmente cofinanziati dal Fondo sociale Europeo, è consigliabile che i CAT facciano riferimento ad essi per le proprie esigenze formative. Si potrebbero in questo modo eliminare gli aiuti alla formazione dalle leggi a sostegno dei Centri di Assistenza Tecnica.

Nella predisposizione di uno strumento agevolativo a favore dei CAT che non richieda la notifica alla Commissione Europea, oltre alle condizioni sopra indicate, occorrerà tenere presenti alcune limitazioni relative a taluni settori di attività o dimensioni di impresa.

Tali limitazioni non riguardano, naturalmente, le ipotesi in cui sia esclusa la presenza di un aiuto ai sensi dell'art. 87, par. 1, ma solo quelle in relazione alle quali si ri-



corra alle esenzioni previste dai Regolamenti 68/2001, 69/2001 e 70/2001. Esse possono essere così sintetizzate:

- a) Non sono concedibili aiuti in base al Regolamento 70/2001 quando beneficiarie non siano piccole o medie imprese, secondo la definizione comunitaria. Le grandi imprese potrebbero invece essere destinatarie di aiuti in regime "de minimis" o alla formazione (seppure, in quest' ultimo caso, con intensità dimezzate). Ciò significa che le grandi imprese non devono necessariamente essere escluse dai servizi del CAT, ma solo da quelli che beneficiano di un contributo pubblico ai sensi del reg. 70/2001 (a meno che non contribuiscano, pro quota, ai costi del servizio).
- b) Non possono beneficiare di alcun aiuto (tranne per la formazione) le imprese che effettuano commercio all'ingrosso di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del trattato. Tale divieto non riguarda il commercio al dettaglio. Analogamente al caso delle grandi imprese, esso tocca solo i servizi rivolti specificamente alle singole imprese, che godono del sostegno pubblico in regime "de minimis" o in applicazione del reg. 70/2001 (salvo sempre il pagamento delle prestazioni).

Va inoltre esclusa qualsiasi discriminazione nei confronti di imprese non aderenti alle associazioni che hanno costituito il CAT, o di imprese la cui sede legale o amministrativa non sia localizzata nell'area in cui opera il Centro.

È superfluo ricordare, infine, che tutte le leggi Regionali che applichino il Regolamento 70/2001 devono essere oggetto di comunicazione alla Commissione. Come noto, non si tratta di una notifica finalizzata all'ottenimento di una autorizzazione, ma di una scheda assolutamente sintetica, destinata alla pubblicazione sulla GUCE, relativa alla sola parte della legge che faccia riferimento al regolamento suddetto e non soggetta ad alcun controllo di merito.

In linea con quanto sopra esposto, la Confcommercio ha definito una bozza di normativa regionale di aiuto.

4.3 Il punto di vista di Confesercenti

Premessa

Il cambiamento registrato nella distribuzione commerciale italiana, durante gli anni '90, è stato definito una vera e propria rivoluzione, che ha visto la drastica riduzione dei punti vendita, specie negli anni immediatamente precedenti la riforma "Bersani", e che non si è ancora arrestata. All'interno di questa consistente diminuzione del numero delle imprese, la grande distribuzione ha però incrementato i propri punti di vendita e le quote di mercato.

È del tutto evidente, quindi, che la diminuzione del numero delle imprese ha riguardato la piccola e media impresa commerciale, per la quale, pur registrandosi un relativo incremento, effetto indotto della "liberalizzazione" prevista per gli eser-

cizi di vicinato dalla riforma, si parla di vera e propria crisi. Una crisi generata da un lato dallo sviluppo della grande distribuzione (che ha portato alla compressione dei margini di utile per le imprese), dall'altro dalla stagnazione dei consumi e dalle modificate abitudini d'acquisto dei consumatori, favorite dalla globalizzazione della concorrenza e dalla maggior disponibilità alla mobilità sul territorio.

In questo contesto si è inserito il Decreto Legislativo n. 114, del 31 marzo 1998, che ha modificato la normativa del settore e introdotto i Centri di Assistenza Tecnica per il supporto e l'orientamento alle PMI della distribuzione, con il compito di svolgere *“attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo Statuto (...), nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali”*.

Ai CAT è consentito altresì di collaborare con le Pubbliche Amministrazioni, che *“possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra Amministrazioni Pubbliche e imprese utenti”*.

Assistenza tecnica, questa sconosciuta

L'assistenza tecnica, dunque, si configura come un servizio complesso, innovativo e ad alto valore aggiunto, rispetto a quelli tradizionalmente a disposizione delle piccole e medie imprese commerciali.

Essa può essere identificata come momento di coordinamento generale e di individuazione dei metodi di applicazione degli elementi del marketing operativo (momento tecnico - metodologico) alla piccola e media impresa a gestione indipendente.

Un processo che si consolida e si posiziona, nei confronti della piccola impresa:

- con l'istituzione di un soggetto ben individuato nella complessità del mercato di riferimento;
- con l'analisi economica fondata su un linguaggio generalizzabile e comune, rispettando l'identità dell'azienda nella sua specificità di mercato e di territorio ed evitando l'omogeneizzazione;
- con la continuità dell'intervento formativo.

All'assistenza tecnica viene riservato, in sintesi, un ruolo fondamentale per l'evoluzione e l'innovazione della pmi commerciale, mediante interventi quali:

- analisi commerciale;



- innovazione della gestione aziendale e analisi della produttività;
- organizzazione e pianificazione degli obiettivi, della rete, delle componenti finanziarie;
- analisi di mercato (localizzazione, ubicazione, concorrenza, consumi);
- supporto alle imprese nello sviluppo di efficaci attività di marketing;
- sostegno tecnico al processo di informatizzazione delle aziende;
- attività formativa, organizzando e pianificando la formazione permanente nel contesto aziendale;
- attività di supporto a consorzi fra imprenditori.

In una situazione di mercato come quella attuale, dove la competizione commerciale diventa sempre più competizione fra competitori, diventa indispensabile attivare meccanismi che incentivino l'aggregazione fra le imprese di un centro o di una zona urbana; l'assistenza tecnica potrà quindi fornire supporto idoneo anche rispetto a:

- progetti di marketing urbano;
- elaborazione di progetti in grado di incentivare i consorzi di via e l'associazione fra le imprese;
- stimolo agli operatori singoli o associati per progetti sulla gestione aziendale e la valorizzazione del territorio;
- ricerche motivazionali per settori merceologici e ambiti territoriali;
- evoluzione della rete commerciale.

I Centri di Assistenza Tecnica

I Centri di Assistenza Tecnica al commercio, nati - secondo le procedure previste dalle varie legislazioni regionali - dalla spinta delle Associazioni professionali del settore, si sono posizionati sui servizi più innovativi a favore delle imprese, lasciando alle ordinarie strutture tecniche e centri servizi lo sviluppo di quelli tradizionali e sviluppando la propria operatività sia in favore della singola impresa (introducendo spesso tecniche gestionali tipiche della dimensione aziendale "lato sensu" e traducendole in linguaggio fruibile dalle pmi del settore), che delle sue aggregazioni di strada, piazza o via, che, infine, degli enti locali a vario livello, riuscendo, così, a coniugare la competenza specifica di settore alle esigenze e dinamiche territoriali e di marketing.

L'intuizione felice del Decreto 114/98 (che riprendeva esperienze consolidate in altre parti d'Europa e in Francia in particolare) è stata, quindi, riempita di contenuti

dal lavoro quotidiano di varie figure professionali che sono riuscite a trovare aggregazione attorno a obiettivi specifici e ben delineati, che hanno finito col coinvolgere la sfera del contesto e del vivere sociale, assumendo una valenza ben più importante della semplice funzione economico/commerciale.

I punti cruciali: il problema dei finanziamenti

Nell'applicazione dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 114/98 si sono posti, per i CAT, almeno due ordini di problemi di una certa rilevanza, manifestatisi nell'iter normativo delle iniziative promosse dalle singole Regioni:

- 1 in primo luogo la necessità di chiarire quali siano gli "altri soggetti interessati" che la legge prevede possano costituire i Centri di Assistenza Tecnica. Si è comunque avvertita l'opportunità di privilegiare i centri delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e, in particolar modo, le strutture costruite a rete, per le quali il *know how* non viene reinventato a livello provinciale, ma costruito a un livello superiore (regionale) e utilizzato a livello provinciale, in modo tale da evitare il disperdersi degli investimenti e ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche;
- 2 in secondo luogo la portata e le modalità dei finanziamenti pubblici relativi all'attività dei CAT che, pur essendo autorizzati dalle Regioni, non vedono riconosciuta questa come una garanzia per l'ottenimento di agevolazioni particolari: l'assoggettamento al regime "*de minimis*" relativo agli aiuti di Stato, infatti, unitamente al fatto che nessun vantaggio (o quasi) consegue ai CAT in quanto tali, induce i Centri ad un'operatività ridotta rispetto alle potenzialità che "sulla carta" essi mostrano di possedere.

In tal modo, i CAT vengono a perdere preziose opportunità di sviluppo, pur nella loro peculiare configurazione, di centri di riferimento riconosciuti ed autorizzati - sulla base della legislazione nazionale e regionale - per le caratteristiche di professionalità e di attinenza al settore (legame diretto con le imprese, attraverso le Associazioni rappresentative) che li contraddistinguono.

E lo sviluppo dei CAT implicherebbe, a sua volta, sviluppo del settore in cui operano, come voluto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 114, laddove finalizza l'istituzione dei Centri di assistenza al processo di ammodernamento della rete distributiva e ne prevede il finanziamento con il Fondo di cui all'art. 16 della legge n. 266/97.

In sostanza, se il legislatore ha "pensato" una nuova figura a supporto dello sviluppo locale, "istituzionalizzandola" fino a prevederne il formale riconoscimento da parte della Regione e consentire alle Amministrazioni di avvalersene per facilitare il proprio rapporto con le imprese, ciò non dovrebbe porre i CAT sullo stesso piano di qualsiasi altra azienda che fornisca consulenza ed assistenza alle imprese.

L'unico "aiuto" ricevuto specificamente dai CAT, considerati sempre i limiti posti dalla legislazione comunitaria, è infatti costituito dal cofinanziamento degli inter-



venti regionali a valere sul Fondo di cui alla legge n.266 e dall'inserimento nell'ambito dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui alla legge n.488/98 (valevoli solo per le aree depresse).

Tale sostegno riesce a malapena a contribuire alla costituzione ed all'avvio dell'attività dei CAT, i quali poi devono condurre la gestione ordinaria mediante propri fondi, così come ogni altro soggetto economico, aspettando un triennio per sperare di ottenere un nuovo aiuto, per quanto relativo, nell'ambito del regime "de minimis".

Anche le imprese che ricorrono ai CAT chiedendone l'assistenza per l'esecuzione di qualsivoglia progetto non sembrano riceverne, al di là dell'indubbia professionalità e competenza che il Centro fornisce, particolari benefici in fatto di priorità per l'ottenimento di finanziamenti pubblici: un'apposita previsione comporterebbe nullo altro che la naturale realizzazione delle funzioni peculiari della struttura.

Come è noto, i regimi notificati da alcune Regioni italiane alla Commissione Europea allo scopo di superare la soglia "de minimis" hanno trovato l'opposizione della DG "Concorrenza" per ragioni varie. Le Regioni hanno dunque ritirato dette notifiche.

Attualmente, in definitiva, non sembra che i finanziamenti pubblici all'attività svolta dai CAT possano sfuggire ai limiti "de minimis" previsti dalla legislazione comunitaria.

Solo nei casi indicati dall'art. I del Reg. (CE) n. 994/98, del 7 maggio 1998 (esenzioni per categoria), la Commissione può, mediante Regolamenti appositamente adottati, a norma dell'articolo 92 del Trattato, dichiarare che le seguenti categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune e non soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato stesso:

a) gli aiuti a favore:

- I) delle piccole e medie imprese,
- II) della ricerca e dello sviluppo,
- III) della tutela dell'ambiente,
- IV) dell'occupazione e della formazione;

b) gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.

Il Regolamento 68/2001, del 12 gennaio 2001, esenta dall'obbligo di notifica gli aiuti destinati alla formazione che rispettino determinate regole previste dal provvedimento; così pure, esenzioni sono previste dal Regolamento 70/2001, in pari data, per gli aiuti all'investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali, all'interno o all'esterno della Comunità europea, da parte delle piccole e medie imprese.

Si tratta, comunque, di soluzioni che non comportano l'applicazione di particolari

privilegi ai CAT, che comunque sarebbero trattati, nel tentativo di ottenere un finanziamento, così come ogni altra impresa presente sul mercato.

Il fine che invece, sul versante dei finanziamenti, occorrerà perseguire, è quello di un “trattamento speciale” riservato ai CAT, in relazione alle funzioni “istituzionali” da essi ricoperte.

In ogni caso, non può che essere giudicata positiva l'esperienza di questa “prima stagione” dei CAT, i quali costituiscono, nell'ambito delle attività che vedono coinvolte le Associazioni di categoria, un valore aggiunto, sia sul versante del rapporto con le imprese, sia, soprattutto, su quello della collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni; e qui, anzi, bisognerà cercare di percorrere vie nuove e trovare, anche da punto di vista finanziario, soluzioni soddisfacenti, sfruttando – per intendersi – quelle disposizioni che conferiscono ai CAT una funzione “unica”, che li distingue da ogni altra struttura presente sul libero mercato: si parla dell'art.23, comma 3, del “decreto Bersani”, laddove consente alla P.A. di avvalersi dei CAT per facilitare il rapporto con le imprese utenti.



5. Note conclusive

In base alla ricognizione svolta ed ai risultati ottenuti, possono essere svolte alcune brevi considerazioni finali

In primo luogo si osserva che, seppur in tempi superiori a quelli fissati, tutte le Regioni hanno adottato le norme attuative ed i conseguenti regolamenti previsti dalla legge di riforma in materia di Centri di Assistenza; il quadro legislativo può quindi considerarsi completo.

Inoltre, come si ricava dalla mappatura territoriale allegata, quasi in tutte le Regioni sono stati costituiti Centri di Assistenza di livello provinciale ed in alcuni, rari casi, anche regionale con funzioni primarie di coordinamento.

È evidente dunque l'interesse suscitato dal nuovo istituto, in particolar modo in quei soggetti più di altri interessati, nelle indicazioni del legislatore nazionale, al decollo del nuovo istituto: le associazioni di categoria.

Tuttavia, alcuni problemi di carattere giuridico-interpretativo non sono ancora del tutto superati. In specie, le difficoltà di coordinamento della normativa nazionale con quella comunitaria in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, non consentono il pieno utilizzo delle risorse disponibili a livello nazionale e regionale a favore dei CAT.

La natura delle questioni ancora irrisolte, cui si è appena fatto cenno, sposta ancora di più l'attenzione sull'elaborazione, da parte dei Centri, delle strategie poste a base dell'impiego delle risorse disponibili.

La minore disponibilità di mezzi finanziari rispetto alle aspettative createsi - frutto dei limiti posti, e sopra richiamati, all'erogazione di contributi pubblici - determina infatti la necessità di un loro miglior impiego in termini di benefici per l'intero settore della distribuzione commerciale.

L'analisi relativa all'impiego delle risorse disponibili (private ed, in particolare, pubbliche) non può, d'altronde, essere disgiunta da quella relativa ai modelli organizzativi presi a riferimento per la costituzione e lo sviluppo dei Centri stessi, nonché agli obiettivi posti.

Si rileva a volte, nell'attività dei CAT, l'assenza di obiettivi condivisi a livello sovra territoriale e/o nazionale ed un condizionamento a necessità strettamente contingenti e locali.

In alcuni casi la frammentazione nell'utilizzo di risorse limitate può portare ad un impoverimento dell'azione delle nuove strutture, rendendole meri erogatori di servizi di base nei confronti di una ristretta cerchia di imprese utenti a livello locale, e perdendo in tal modo di vista le finalità più generali richiamate dalla legge delega (L. n. 59/97) e dal successivo decreto delegato (D.Lgs. n. 114/98).

La ricerca, invece, volta ad individuare modelli innovativi di coordinamento operativo e strategico, anche attraverso l'ausilio di infrastrutture organizzative preesistenti, che tendano ad indirizzare tali risorse verso taluni degli obiettivi appena richiamati, potrebbe produrre risultati sostanziali di maggiore incidenza per l'intero settore.

La soluzione prescelta in molti dei casi monitorati, di costituire CAT provinciali del tutto autonomi e non coordinati ad una base territoriale più vasta - interprovinciale o regionale o interregionale - accelera, a nostro avviso, i processi di frazionamento e dispersione di risorse.

I territori in cui, invece, le scelte associative si sono orientate verso lo sviluppo di sistemi a rete tra le diverse componenti organizzative sia orizzontali (associazioni territoriali) che verticali (federazioni di categoria e di servizio) ed in cui sono stati avviati centri di coordinamento di natura interprovinciale o regionale (senza che ciò, comunque, interferisca con l'autonomia delle singole entità che li compongono), mostrano maggiori potenzialità di raggiungimento di specifici e più ambiziosi obiettivi condivisi.

I luoghi di coordinamento ed armonizzazione delle diverse strutture territoriali potrebbero assurgere a luoghi di eccellenza, dove il sistema metta a frutto il suo potenziale di sinergie tra soggetti di pari dignità ed identico titolo di compartecipazione, svolgendo una funzione di stimolo alla costituzione di sistemi unitari di assistenza tecnica e di interfaccia con le PMI.

In tal modo le risorse disponibili ed i contributi pubblici ricevuti da ciascun CAT potrebbero essere utilizzati nell'ottica di un programma per obiettivi condiviso da tutte le componenti territoriali, coordinate anche dal punto di vista organizzativo ed afferenti ad ambiti territoriali sovraprovinciali o regionali.

